Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 1,20

Anno LXV **Roma — Giovedì, 23 ottobre 1924** **Numèro 249**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 24 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 245, del 18 ottobre 1924, a pag. 3608, al rigo 7° dell'articolo predetto, in luogo di « di cui all'art. 20 » leggasi: « di cui all'art. 23 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione canina internazionale del Verbano e Prima Mostra delle Università d'Italia.

Con decreto in data 19 settembre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Kennel Club Italiano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, l'Esposizione canina internazionale del Verbano che avrà luogo a Pallanza il 20 settembre 1924 ed a Stresa il 21 successivo.

Con decreto in data 26 settembre 1924 del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica in Italia è stato autorizzato a promuovere la Prima Mostra delle Università d'Italia ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1629.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1625.

Approvazione dello statuto del Consiglio nazionale di ricerche, in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, col quale è stato istituito in Roma ed eretto in Ente morale il « Consiglio nazionale di ricerche »;

Veduto lo statuto formulato dal predetto Consiglio, a norma dell'art. 2 del citato Regio decreto;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto del Consiglio nazionale di ricerche, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 149. — GRANATA.

Statuto del Consiglio nazionale di ricerche.

Art. 1.

Il « Consiglio nazionale di ricerche », istituito come Ente morale col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, aderisce al « Consiglio internazionale di ricerche » che ha sede a Bruxelles, e rappresenta l'Italia presso il Consiglio internazionale anzidetto.

Il Consiglio nazionale ha sede in Roma, presso la Regia Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 2.

Il Consiglio nazionale di ricerche, oltre a quanto è detto nell'articolo precedente, provvede:

a) a coordinare ed eccitare l'attività nazionale nei differenti rami della scienza e delle sue applicazioni;

b) a mantenersi in contatto con i diversi Enti statali per tutte quelle questioni, relative alle scienze ed alle loro applicazioni pratiche, la cui soluzione sia interessante ed utile al paese;

c) quando i mezzi lo consentano, a gestire ed eventualmente istituire laboratori scientifici per ricerche di carattere generale o speciale.

Art. 3.

Al Consiglio nazionale di ricerche fanno capo i diversi Comitati nazionali aderenti alle Unioni scientifiche internazionali che fanno parte del Consiglio internazionale di ricerche.

Il Consiglio provoca o sanziona la istituzione di nuovi Comitati nazionali, sia in relazione alla costituzione di nuove Unioni internazionali, sia, per importanti scopi speciali, anche all'infuori di queste, e approva il regolamento sia degli uni che degli altri.

Il Consiglio ha facoltà di esaminare le condizioni di adesione alla rispettiva Unione internazionale dei diversi Comitati, ogni qualvolta le relative convenzioni vengano stabilite o rinnovate, e ove lo ritenga opportuno, può rifiutare l'adesione.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale di ricerche è amministrato e diretto dai membri designati nell'art. 2 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e dall'amministratore di cui all'art. 7.

Art. 5.

Le entrate annuali del Consiglio nazionale di ricerche sono costituite:

1° dal contributo annuo stanziato appositamente nel bilancio dell'Istruzione;

2° dai contributi eventuali o fissi di Enti pubblici o privati;

3° dai proventi che possono derivargli dalle manifestazioni della sua attività.

Art. 6.

Il patrimonio dell'Ente, che può essere costituito di beni mobili ed immobili, sarà formato:

a) dalle liberalità a tale uopo destinate;

b) dai fondi a tale scopo assegnati dal Consiglio, sugli eventuali avanzi di bilancio.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale di ricerche nomina nel proprio seno il presidente ed il segretario generale.

Nomina pure l'amministratore, che può essere scelto anche fuori del Consiglio e che in tal caso è aggregato ad esso, con voto deliberativo. Il presidente, l'amministratore, il segretario e due membri eletti dal Consiglio, nel proprio seno, costituiscono il Comitato esecutivo.

Tutti i membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo e provvede a quanto occorre per il funzionamento del Consiglio.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo eroga i sussidi ed i contributi, prepara i bilanci e le relazioni da sottoporre al Consiglio, adotta i provvedimenti di urgenza, prende tutti gli altri provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Art. 10.

Il segretario generale redige i verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, tiene la corrispondenza, il protocollo e l'archivio, cura le pubblicazioni e il loro scambio e distribuzione.

Art. 11.

L'amministratore riscuote le entrate, provvede alle spese, in base ai documenti contabili, trasmessigli dal segretario, accertandone la regolarità, anche in relazione alla disponibilità dei diversi articoli del bilancio.

I fondi del Consiglio devono essere depositati alla Banca d'Italia in un conto corrente ad esso intestato, e la rappresentanza del Consiglio per le operazioni di cassa è affidata all'amministratore.

Art. 12

Il Consiglio nazionale di ricerche esamina ed approva annualmente i rapporti del Comitato esecutivo sulla situazione morale e finanziaria dell'Ente, il bilancio preventivo con decorrenza dal 1° luglio al 30 giugno successivo, ed il conto consuntivo dell'esercizio chiuso.

L'approvazione del conto consuntivo è fatta dal Consiglio su relazione di due revisori dei conti, eletti annualmente da esso, nel proprio seno.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 13.

A carico del bilancio del Consiglio nazionale di ricerche gravano:

1° le spese per il pagamento dei contributi internazionali previsti dagli statuti in vigore per il Consiglio internazionale di ricerche ed Unioni dipendenti, ove i diversi Comitati non possano provvedervi con i mezzi che hanno disponibili;

2° le spese per i viaggi e le missioni all'estero dei delegati italiani che devono intervenire alle riunioni del Consiglio internazionale di ricerche. Ai delegati spetterà il rimborso delle spese di viaggio e la diaria che sarà determinata per regolamento interno, a norma dell'art. 16;

3° le spese per i viaggi e le diarie dei consiglieri che devono assentarsi dalla loro ordinaria residenza per partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale di ricerche, secondo la misura che sarà determinata nel regolamento interno di cui al numero precedente;

4° le spese per le medaglie di presenza alle riunioni del Consiglio nazionale di ricerche per i consiglieri residenti in Roma, nella misura che sarà fissata nel regolamento interno di cui ai due numeri precedenti;

5° la somma residua, prelevato il 20 % per le spese generali del Consiglio e per la costituzione di un fondo di riserva, va ripartita fra i diversi Comitati, anno per anno, in base alle decisioni del Consiglio.

Quando i Comitati abbiano speciali proventi, di ciò sarà tenuto conto dal Consiglio nella ripartizione della somma.

Art. 14.

Il Consiglio si raduna su invito del suo presidente, e almeno una volta all'anno.

Il comitato esecutivo si raduna quando il presidente lo giudichi opportuno o quando almeno tre dei suoi membri ne facciano richiesta.

Art. 15.

Perchè sia valida la seduta del Consiglio in prima convocazione, deve intervenire almeno la metà più uno dei consiglieri. In seconda convocazione la seduta dovrà tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima e sarà valida quando siano presenti almeno un terzo dei consiglieri.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Consiglio nazionale determinerà particolari norme per il suo funzionamento con appositi regolamenti interni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri MUSSOLINI. *Il Ministro per la pubblica istruzione* CASATI.

Numero di pubblicazione 1630.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1924, n. 1620.

Approvazione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 23 marzo 1924, n. 426;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione del 23 marzo 1921 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmata a Roma il 1° marzo 1924.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 151. — GRANATA.

Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca, desiderosi di assicurare agli scambi reciproci di prodotti del suolo e dell'industria fra i due Paesi le condizioni più favorevoli al loro sviluppo, hanno risoluto di concludere con questo scopo una Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione concluso il 23 marzo 1921 e hanno nominati, a tale effetto, per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno, e *ad interim* per gli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Jan Dvoráček, Ministro plenipotenziario, capo della Sezione economica al Ministero degli affari esteri;

il signor Francesco Peroutka, capo sezione al Ministero del commercio;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati su quanto segue:

Art. 1.

I prodotti naturali o fabbricati originari e in provenienza dall'Italia, enumerati nella tariffa allegato *A*, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Cecoslovacchia, a dazi maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

I prodotti naturali o fabbricati, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia, enumerati nella tariffa allegato *B*, annessa alla presente Convenzione, non potranno essere sottoposti, alla loro importazione in Italia, a dazi e coefficienti maggiori di quelli stabiliti dalla detta tariffa.

Queste disposizioni non pregiudicano, nei riguardi dei detti prodotti, originari e in provenienza dalla Cecoslovacchia o dall'Italia, il diritto a fruire del trattamento della nazione più favorita in virtù dell'art. 8 del Trattato del 23 marzo 1921.

Art. 2.

I dazi della tariffa cecoslovacca sono stabiliti in corone cecoslovacche.

Se si verificasse nel corso della corona cecoslovacca in confronto al corso medio del 1923 della stessa corona rispetto al dollaro o alla sterlina oppure alla media dei corsi di queste due valute un aumento o una diminuzione di almeno 10 per cento risultante dalla media dei cambi di un intero mese, il Governo cecoslovacco istituirà il coefficiente di valuta in maniera da conservare ai dazi generali e convenzionali il valore che essi avrebbero tenendo conto del corso medio dei detti cambi nell'anno 1923.

Allo scopo di mantenere costantemente la predetta equivalenza nel valore dei dazi, il Governo cecoslovacco modificherà eventualmente il coefficiente di valuta al più tardi di mese in mese.

Per l'accertamento dei corsi del cambio il Governo cecoslovacco si baserà sulle quotazioni alla Borsa di Praga o a quelle di New York o di Londra.

Art. 3.

In vista delle anormali condizioni dei traffici internazionali che ancora non consentono ai Governi delle Alte Parti contraenti di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 10 del Trattato di commercio e navigazione, firmato a Roma il 23 marzo 1921, è convenuto che le disposizioni contenute nell'annesso protocollo allegato *C*, saranno osservate, negli scambi fra i due Paesi, in sostituzione di quelle della Convenzione commerciale, stipulata fra le due Alte Parti contraenti nella stessa data suindicata, le quali cesseranno di avere effetto il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 4.

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca, sarà ratificata e le ratificazioni saranno scambiate a Roma, appena compiute, dall'una e dall'altra Parte, le formalità stabilite dalle rispettive legislazioni.

In caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Essa entrerà in vigore allo scadere di 10 giorni dallo scambio delle ratifiche e resterà esecutiva per tutta la durata del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

In fede di che i Plenipotenziari l'hanno firmata e vi hanno apposti i loro sigilli.

Fatta a Roma, il 1° marzo 1924.

(*L. S.*) Benito Mussolini.

(*L. S.*) J. Dvoráček.

(*L. S.*) F. Peroutka.

Allegato *A*.

Dazi all'entrata in Cecoslovacchia.

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s. Per quint.
	Categoria III. FRUTTI MERIDIONALI.	
9	Fichi:	
a)	freschi	70 —
b)	secchi:	
	1. in scatole, cassette o cestini	200 —
	2. in treccie o in altro imballaggio	120 —
Annotazione ad 9	I fichi secchi in trecce o in altro imballaggio per la fabbricazione dei surrogati di caffè con bolletta di licenza, sotto controllo e alle condizioni stabilite per decreto	40 —
ex 10	Uva secca in grani e in grappoli	240 —
11	Cedri, limoni, cedrati	30 —
12	Aranci:	
	aranci	60 —
	mandarini	140 —
13	Cedri, limoni, cedrati, aranci e mandarini conservati in acqua salata; aranci non maturi, piccoli; scorze di aranci, di mandarini, di cedrati e di cedri, anche macinate e conservate in acqua salata	40 —
16	Mandorle:	
a)	secche, con o senza guscio	200 —
b)	non mature, col guscio	112.50
ex 17	— Carrube e castagne	40 —
	— Olive fresche, secche o salate	28 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	CATEGORIA VI.	
	CEREALI, MALTO, LEGUMI SECCHI FARINA E PRODOTTI DELLA MACINAZIONE, RISO.	
34	Riso con o senza lolla e tritumi di riso	esente
	CATEGORIA VII.	
	FRUTTA, LEGUMI E ORTAGGI, PIANTE E PARTI DI PIANTE.	
ex 35	Uva fresca:	
	— dal 1° marzo al 31 luglio	240 —
	— dal 1° agosto al 28 febbraio	300 —
ex 36	Nocciole mature:	
	— con guscio	90 —
	— senza guscio	140 —
ex 37	Frutta, non specialmente nominate, fresche:	
ex a)	fine da tavola:	
	— mele, pere	80 —
	— albicocche: dal 1° giugno al 31 luglio	70 —
	— pesche: dal 1° giugno al 30 settembre	80 —
	— ciliege: dal 1° marzo al 31 maggio	70 —
	— prugne: dal 1° giugno al 31 agosto	70 —
	— fragole: dal 1° marzo al 31 maggio	160 —
b)	altre, non imballate o in sacchi:	
	1. mele, pere e cotogne, alla rinfusa	esenti
	2. mele, pere e cotogne, in sacchi	6 —
	3. prugne ed altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2	9 —
c)	altre frutta, in altro imballaggio	15 —
40	Tartufi	200 —
41	Cipolle e agli	18 —
ex 43	Ortaggi non specialmente nominati e altri vegetali per uso di cucina, freschi:	
ex a)	ortaggi fini da tavola:	
	— cetrioli: dal 15 maggio al 15 luglio	140 —
	— cavolfiori: dal 1° novembre al 30 aprile	52 —
	— pomodori: dal 1° aprile al 31 luglio	60 —
	— fava e piselli: dal 1° novembre al 31 maggio	65 —
	— fagioli: dal 15 novembre al 15 giugno	65 —
	— asparagi: dal 1° aprile al 31 maggio	130 —
	— patate: dal 1° aprile al 30 giugno	esenti
44	Ortaggi d'ogni specie (eccettuati i tartufi) ed altri vegetali per uso di cucina, preparati (secchi, compressi, tagliati, polverizzati o in altro modo sminuzzati):	
a)	ortaggi secchi, anche salati	250 —
b)	altri, anche salati, ovvero conservati nell'acqua salata o nell'aceto, in botti	120 —
48	Semi di senapa (anche macinati, in botti)	30 —
ex 49	Semi di trifoglio:	
a)	semi di lupinella	35 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
ex b)	altri:	
	— di erba medica	84 —
	— di trifoglio violetto	168 —
ex 51	Anice, coriandoli, finocchio	30 —
ex 52	Semenze non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere	60 —
ex 54	Fiori da ornamento (anche rami con frutti d'ornamento) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico:	
a)	freschi dal 1° dicembre al 31 marzo	500 —
ex 55	Foglie, erbe, rami da ornamento (senza frutti da ornamento nè fiori) recisi, sciolti o legati in mazzi, anche su filo metallico:	
a)	freschi	250 —
ex b)	secchi, non tinti, nè impregnati, nè preparati in altro modo	60 —
ex 61	Materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; paglia; fieno; strame	esenti
62	Piante e parti di piante non specialmente nominate:	
a)	fresche	esenti
b)	secche o preparate (ridotte in polvere o altrimenti sminuzzate o tinte)	42 —
	CATEGORIA IX.	
	ALTRI ANIMALI.	
ex 75	Pesci di mare, scampi, freschi	esenti

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	CATEGORIA X.	
	PRODOTTI ANIMALI.	
82	Spugne:	
a)	fini e ordinarie (spugne da bagno e da cavallo), allo stato naturale, non lavorate, non lavate; spugne da cavallo lavate, ulteriormente lavorate, ma non imbianchite	esenti
b)	altre	esenti
87	Prodotti animali, non specialmente nominati	esenti
	CATEGORIA XII.	
	OLII GRASSI.	
ex 103	Olio di ricino	160 —
ex 104	— olio d'oliva	36 —
	— olio di sesamo	72 —
	— olio di arachide	43.20
Annotazione al n. 105	Olio di oliva estratto al solfuro di carbonio	6 —
ex 108	Oli grassi, in bottiglie, orci e simili recipienti di peso inferiore a 25 kg.:	
ex b)	— olio di oliva:	
	1. in bottiglie	54 —
	2. in stagnoni	81 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone e s.
		Per quint.
	CATEGORIA XIII.	
	BEVANDE.	
ex 103	Liquidi spiritosi distillati:	
ex *a*)	Distillati di vini	3,000 —
ex *b*)	— liquori ed altri liquidi spiritosi, distillati, con aggiunta di zucchero o di altre sostanze	2,200 —
ex *b*)	— maraschino di Zara, in bottiglie originali, accompagnato da certificato di origine	1,500 —
ex *d*)	— acquaviti naturali di frutta	1,640 —
Ad 108 *d*	*Sotto questa voce rientra il Maraschino Sprit distillato dai frutti delle marasche.*	
ex 109	Vini di uva originari e in provenienza dall'Italia secondo le condizioni indicate qui appresso:	
ex *a*)	in fusti o damigiane:	
	1. di gradazione alcoolica superiore a 13° compresi il vermut e il marsala (eccettuati i vini concentrati)	210 —
	2. vini delle Venezie Giulia e Tridentina di qualunque gradazione alcoolica	210 —
	ex *b*) in bottiglie:	
	marsala e vermut	487.50
ex 110	Vini spumanti:	
	— Moscati spumanti e altri vini spumanti italiani aventi diritto ad un nome speciale di cui l'esclusività sia riconosciuta ai produttori secondo la legislazione italiana	1,200 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone e s.
		Per quint.
	Ad n. 109 e 110.	
	1. I vini di uva in damigiane sono sdoganati sotto il numero ex 109 *a*), come i vini in fusti, quando le damigiane hanno un peso lordo superiore a 25 chilogrammi.	
	2. In ogni caso i vini italiani non potranno essere sottoposti a dazi diversi o più elevati di quelli che saranno applicabili ai vini analoghi più favoriti di qualsiasi altra provenienza.	
	3. Tutti i vini originari e in provenienza dall'Italia, aventi diritto alle concessioni tariffarie stabilite in via convenzionale, dovranno essere accompagnati da un certificato d'origine, rilasciato dalle autorità italiane, la cui lista sarà fissata di comune accordo.	
	4. Le autorità cecoslovacche riconosceranno i certificati di analisi, rilasciati in buona e debita forma da parte degli istituti ufficiali italiani, a ciò autorizzati d'accordo fra i due Governi, in base all'analisi da essi effettuata. Tutte queste disposizioni non tolgono alle autorità cecoslovacche il diritto di verificare l'analisi dei vini importati.	
112	Acque minerali, naturali o artificiali	10.50
	CATEGORIA XIV.	
	COMMESTIBILI.	
116	Paste alimentari (cioè maccheroni, tagliatelle e simili prodotti di farina, non cotti).	140 —
ex 118	Carni insaccate:	
	— mortadelle, zamponi, cotechini, salami (delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze)	350 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
ex 119	Formaggi:	
ex a)	fini da tavola:	
	— gorgonzola, stracchino, fontina, bel paese	204 —
ex b)	altri:	
	— parmigiano, lodigiano, reggiano	210 —
ex 121	Pesci non specialmente nominati, salati, secchi	esenti
122	Pesci preparati (marinati o sott'olio, ecc.) in botti	180 —
ex 127	Cioccolata e prodotti di cioccolata	1,820 —
ex 128	Pesci, carne e crostacei, in conserva:	
	— pasta di acciughe e di sardine in piccoli tubi e pasticci di pesce, carne e crostacei	600 —
129	Conserve di legumi e di ortaggi	720 —
ex 131	Commestibili d'ogni specie, in scatole, in bottiglie e simili recipienti, ermeticamente chiusi (eccettuati quelli nominati ai numeri 114, 126 e 127):	
	— conserva di pomodoro	320 —
	— ortaggi e altri prodotti vegetali, per uso di cucina, preparati	600 —
	— pesci sott'olio	450 —
	— pesci marinati o altrimenti preparati	600 —
	— paste di acciughe e di sardine in piccoli tubi	600 —
ex 132	Generi alimentari non specialmente nominati:	
	— capperi	400 —
	— pasticci di pesce, carne e crostacei	600 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	CATEGORIA XVI.	
	MATERIE PER TORNITORI E INTAGLIATORI.	
ex 139	Tartaruga; schiuma di mare; madreperla ed altre conchiglie	esenti
	CATEGORIA XVII.	
	MINERALI.	
142	Pietre greggie o soltanto sgrossate ovvero segate tutt'al più su tre lati; lastre non spaccate nè segate	esenti
ex 144	Ceneri di piriti per la produzione del ferro	esenti
ex 146	Creta bianca:	
b)	macinata, lavata	7 —
ex 150	Talco allo stato naturale, calcinato, macinato o lavato	esente
	CATEGORIA XVIII.	
	SOSTANZE MEDICINALI E DI PROFUMERIA.	
151	Sugo di liquirizia condensato, in casse o in forma di pani	150 —
ex 152	Acqua di lauroceraso	360 —
154	Acque odorose (senz'alcool), come: acqua di fiori di arancio, acqua di rose, di lavanda, di finocchio, di menta piperita, di millefiori e simili acque odorose:	
a)	in recipienti di un peso lordo di 10 kg. o più	70 —
b)	in recipienti del peso lordo di meno di 10 kg.	97.50

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
ex 155	Essenze (olii eterei):	
ex *a*)	olio di lauro, di rosmarino, olio leggero di canfora	240 —
ex *b*)	non specialmente nominati:	
	— oli d'arancio, di limoni, di bergamotti, di mandarini ed altri oli eterei derivati dai frutti del genere «citrus»	600 —
	CATEGORIA XIX.	
	MATERIE PER TINTA E PER CONCIA.	
159	Altre cortecce, radiche, foglie, fiori, frutti (p. e. mirabolani), ghiande di Levante, noci di galla e simili, anche tagliati, macinati o altrimenti sminuzzati, per tinta o per concia	esenti
161	Estratti di robbia, garancina e garancinetta; laccamuffa; seppia greggia in vescichette	esenti
ex 162	Estratto di legno di castagno	8 —
	CATEGORIA XX.	
	GOMME E RESINE.	
168	Terra di asfalto, pietre d'asfalto greggie, anche macinate	esenti
ex 174	Manna	esente
	CATEGORIA XXII.	
	COTONE, FILATI E MANUFATTI DI COTONE.	
ex 183	Filati di cotone, semplici, greggi:	
a)	fino al n. 12 inglese	201.60
b)	oltre il n. 12, fino al n. 29 inglese	273.60
c)	oltre il n. 29, fino al 50 inglese	475.20

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	CATEGORIA XXIII.	
	LINO, CANAPA, JUTA ED ALTRE MATERIE TESSILI VEGETALI, NON SPECIALMENTE NOMINATE, FILATI E MANUFATTI DI QUESTE MATERIE.	
ex 202	Canapa greggia, macerata, maciullata, stigliata, imbianchita, tinta e in cascami	esente
ex 205	Filati di canapa (di fibre di canapa e di stoppa di canapa, anche commisti con altre materie tessili che rientrano in questa categoria):	
a)	semplici, greggi	72 —
	CATEGORIA XXV.	
	SETA E MANUFATTI DI SETA.	
ex 240	Cascami di seta, non filati	esenti
241	Ovatta di seta, esclusa quella per usi medicinali	300 —
242	Seta annaspata o filata, anche ritorta:	
a)	greggia	esente
b)	imbianchita (sgommata)	360 —
c)	tinta:	
	1. in nero	741 —
	2. in altri colori	936 —
ex 243	Borra di seta (cascami di seta filati), anche ritorta:	
a)	greggia o imbianchita	esente

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
ex 241	Seta artificiale, anche ritorta:	
a)	**greggia-bianca, non tinta**	**esente**
246	**Refe di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche in unione con altre materie tessili, imbianchito o tinto, preparato per la vendita al minuto**	**1,248 —**
249	Veli di seta per buratti	**13,500 —**
250	Tessuti di tutta seta non **specialmente nominati:**	
a)	**lisci** (non foggiati):	
	1. non tinti o tinti in nero	**9,600 —**
	2. di altro colore, **stampati, tessuti a colori**	**10,400 —**
b)	foggiati:	
	1. non tinti o tinti in nero	**10,000 —**
	2. di altro colore, **stampati, tessuti a colori**	**10,800 —**
252	Lavori a maglia e a calza:	
a)	stoffe a maglia e a calza in pezze intere (merce a metro)	**19,500 —**
b)	calze e calzette	**22,750 —**
c)	guanti	**18,200 —**
d)	non specialmente nominati	**21,000 —**
253	Nastri:	
a)	ricamati o di tulli, garze e altri tessuti del n. 248	**14,000 —**
b)	nastri di velluto e nastri operati con velluto	**13,000 —**
c)	altri:	
	1. non foggiati	**15,600 —**
	2. foggiati	**16,800 —**

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
256	Tessuti di mezza seta, non specialmente nominati:	
a)	**lisci (non foggiati)**	**6,000 —**
b)	foggiati	**6,500 —**
258	**Lavori a maglia e a calza, di mezza seta:**	
a)	**stoffe a maglia e a calza in pezze intere (merce a metro)**	**9,000 —**
b)	**calze e calzette**	**10,562.50**
c)	**guanti**	**8,450 —**
d)	**non specialmente nominati**	**9,750 —**

CATEGORIA XXVI.

CONFEZIONI.

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
266	**Cappelli non formati (clòches) di feltro:**	**ciascuno**
	— di feltro di pelo	4 —
	— di feltro di lana	2.70
ex 267	Cappelli da uomo e da ragazzi:	
b)	di feltro:	
	1. non guarniti:	
	di feltro di pelo	7.20
	di feltro di lana	4.32
	2. guarniti:	
	— di feltro di pelo	10.08
	— di feltro di lana	6.40

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Ciascuno
c)	di paglia, di scorza d'albero, di truciolo o di altre materie:	
	1. non guarniti	4 —
	2. guarniti	8 —
263	Cappelli da signora e da ragazza, d'ogni specie:	
a)	non guarniti	6.40
b)	guarniti	10.40
	CATEGORIA XXVII.	
	LAVORI DA SPAZZOLAIO E DA STACCIAIO.	
ex 275	Lavori da spazzolaio, comuni, cioè di setole non preparate (anche di surrogati di setole), di paglia, piassava e di altre materie vegetali, anche montate su legno o su ferro, non tinti, non lucidati, nè laccati:	Per quint.
ex a)	scope di saggina	80 —
b)	pennelli grossolani	645 —
	CATEGORIA XXVIII.	
	LAVORI DI PAGLIA, CANNA, SCORZA D'ALBERO TRUCIOLO E DI SIMILI MATERIE NON NOMINATE IN ALTRE CATEGORIE.	
ex 281	Lavori di intreccio non specialmente nominati:	
ex b)	fini, in quanto non appartengano alla lettera c), anche in unione con materie comuni:	
	— trecce di paglia (in forma di nastro, di ogni sorta) non combinate con altre materie	50 —
	— trecce di truciolo per cappelli	30 —
	Ad 281-b. — *Seguono il trattamento convenzionale delle treccie liscie anche le treccie* smerlate.	

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Per quint.
	CATEGORIA XXIX.	
	CARTA E LAVORI DI CARTA.	
	Ad n.i 298, 299, 300. *Gli stampati, in lingua italiana, che servono esclusivamente a presentare prodotti italiani o a spiegare il modo di usarli, sono sottoposti alla metà del dazio stabilito per le rispettive voci.*	
	CATEGORIA XXX.	
	GOMMA ELASTICA, GUTTAPERCA E LORO LAVORI.	
307	Fili di gomma elastica non fasciati (anche piatti, larghi non più di 3 millimetri)	36 —
ex 311	Calzature, anche in unione con tessuti d'ogni specie e con altre materie:	
	— tacchi	720 —
	— suole	600 —
ex 312	Lavori di gomma tenera, non specialmente nominati, anche in unione con materie comuni o fini:	
	— gomme piene per automobili	507 —
	— pere di gomma e gomme da cancellare	650 —
315	Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati con gomma elastica, ovvero collegati con strati intermedi di gomma elastica, fatti con filati:	
a)	interamente o in parte di seta, di borra di seta o di seta artificiale	2,100 —
b)	di altre materie tessili, anche di feltri	910 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
ex 320	Articoli tecnici:	
b)	tubi (maniche) fatti di o con gomma elastica, anche con strati di tessuto o con fili metallici infrapposti	546 —
d)	cinghie di trasmissione	1,000 —
e)	pneumatiche (camere d'aria e copertoni):	
	1. per velocipedi	1,000 —
	2. altre	1,000 —
ex g)	cassette di ebanite per accumulatori	405 —
	CATEGORIA XXXI.	
	TELA CERATA E SUOI LAVORI.	
ex 323	Tappeti e rivestimenti di linoleum:	
a)	di grossezza fino a 2 millimetri	1,008 —
b)	di grossezza superiore a 2 millimetri	450 —
	CATEGORIA XXXII.	
	CUOIO E LAVORI DI CUOIO.	
335	Pelle da guanti, di ogni specie	620 —
ex 337	Cuoio di maiale; pergamena	450 —
	CATEGORIA XXXIV.	
	LAVORI DI LEGNO; LAVORI DI MATERIE DA TORNITORE E DA INTAGLIATORE.	
ex 354	Bastoni di legno:	
ex a)	lavorati grossolanamente, d'aspetto naturale	91 —
ex b)	lavorati grossolanamente, trattati con mordenti, tinti, verniciati, laccati, lucidati	450 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
366	— Turaccioli di sughero	480 —
	— Suole ed altri oggetti di sughero, anche in unione con materie ordinarie	360 —
	CATEGORIA XXXV.	
	VETRO E LAVORI DI VETRO.	
ex 370 b)	Vetro cavo comune, cioè non arrotato, senza disegni, non smerigliato, nè impresso, bianco, anche semibianco (diafano):	
	— fialette per iniezioni ipodermiche, vuote	130 —
ex 372 a 1	Vetro cavo, finemente lavorato, inciso al mordente, arrotato, disegnato, smerigliato o tagliato, bianco (diafano):	
	— fialette per iniezioni ipodermiche, vuote	260 —
ex 383	Perle di vetro:	
a)	di vetro bianco o colorato, non dipinte, nè dorate, nè argentate	40 —
	CATEGORIA XXXVI.	
	LAVORI DI PIETRA.	
ex 391	Lastre di alabastro, marmo e serpentino, di uno spessore superiore a 16 centimetri, soltanto segate o spaccate	3 —
ex 393	Ardesia (lavagna):	
a)	in lastre semplicemente tagliate	6 —
ex b)	altre lastre di ardesia	7.50
	Ad n. 393. — *Le ardesie in lastre, ugualizzate all'atto dello sfaldamento mediante raspatura, rientrano sotto il n. 393-b.*	

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Per quint.
ex 39[illegible]	Lastre di pietra, dello spessore di 16 centimetri o meno (eccettuate le lastre di ardesia e le pietre litografiche):	
ex a)	greggie (sgrossate, spaccate, segate):	
	2. di alabastro, marmo o serpentino	14 —
ex b)	ulteriormente lavorate, anche lisciate o pulite:	
	2. di alabastro, marmo o serpentino	105 —
393	Lavori non nominati di alabastro, marmo e serpentino:	
a)	sgrossati, segati o martellinati:	
	1. semplicemente profilati o semplicemente lavorati, non torniti	36 —
	2. altrimenti profilati, ornamentati o torniti . . .	60 —
b)	in tutto o in parte levigati, puliti, dorati o argentati.	140 —
ex 403	Pietre naturali, per arrotare e per affilare:	
a)	non congiunte con altre materie	8.40
ex 408	Lavori di pietra, fini:	
	— statuette e riproduzioni di opere d'arte e monumenti, di marmo, di alabastro, di serpentino . .	500 —
	— lavori in mosaico veneziano	650 —
	— articoli da illuminazione, di alabastro	500 —
	CATEGORIA XXXIX.	
	METALLI COMUNI E LORO LAVORI.	
ex 517	Lavori non specialmente nominati, di rame e di altri metalli comuni, non nominati altrove, o di leghe di metalli, anche in unione con materie ordinarie:	
ex b)	lavorati finemente:	
	— proiettori ad acetilene	1,500 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Per quint.
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso domestico, di peso non superiore a 20 kg.	1,500 —
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso di bar, caffè e simili, di peso non inferiore a un quintale	640 —
ex 521	Lavori di metalli comuni o di leghe di metalli comuni, in unione con materie fini:	
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso domestico, di peso non superiore a 20 kg.	1 800 —
	— macchine a pressione di vapore per preparare il caffè, per uso di bar, caffè e simili, di peso non inferiore a un quintale	640 —
	CATEGORIA XL.	
	MACCHINE, APPARECCHI E LORO PARTI, DI LEGNO, DI FERRO O DI METALLI COMUNI, AD ECCEZIONE DI QUELLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE XLI e XLII.	
ex 531	Macchine per la preparazione, la messa in opera, la filatura e la torcitura della seta	21 —
ex 538	Macchine e apparecchi non specialmente nominati:	
	— macchine per la fabbricazione delle paste alimentari, del peso:	
a)	di 2 quintali o meno	587.50
b)	di più di 2, fino a 10 quintali	455 —
c)	di più di 10 quintali	390 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Per quint.
	CATEGORIA XLI. MACCHINE E APPARECCHI ELETTRICI E OGGETTI PER USO ELETTROTECNICO.	
ex 53[illegible]	Macchine dinamo-elettriche ed elettromotori (eccettuati i motori di automobili) anche in unione inseparabile con congegni o apparecchi meccanici; trasformatori (convertitori roteggianti o fermi); del peso per pezzo:	
a)	di 25 kg. o meno	1,700 —
b)	di più di 25 kg., fino a 5 quintali	1,200 —
c)	di più di 5 quintali, fino a 30 quintali	1,032 —
ex 539	Ventilatori elettrici e motori elettrici per ventilatori, del peso, per pezzo:	
a)	di 25 kg. o meno	864 —
ex 539	Locomotive elettriche, del peso:	
	d) di più di 30, fino a 80 quintali	648 —
	e) di più di 80 quintali	432 —
ex 542	Fari e fanali elettrici per automobili	2,500 —
ex 543	Fornimenti elettrici per automobili	1,500 —
544	Cavi e fili isolati per condutture elettriche:	
a)	con rivestimento metallico	600 —
b)	senza rivestimento metallico, ma con involucro isolante:	
	1. di carta, di amianto e di altre materie (eccettuati la gomma elastica, la guttaperca e i filati)	800 —
	2. di gomma elastica o di guttaperca	1,000 —
	3. di filati, anche in unione con amianto, carta e simili, con gomma elastica, guttaperca e loro surrogati	1,450 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c. s.
		Per quint.
	CATEGORIA XLII. VEICOLI.	
ex 554	Motori per automobili e per aeroplani (importati separatamente):	
a)	motori per aeroplani	12,000 —
b)	altri motori, del peso ciascuno:	
	1. fino a 50 kg.	4,800 —
	2. di più di 50, fino a 250 kg.	3,300 —
	3. di più di 250, fino a 500 kg.	3,000 —
	4. di più di 500 kg.	2,700 —
	CATEGORIA XLIII. METALLI PREZIOSI, PIETRE PREZIOSE E SEMI-PREZIOSE, E LORO LAVORI; MONETE.	
ex 571	Coralli (veri o falsi) lavorati (arrotati, tagliati) non montati; perle vere non montate	960 —
	CATEGORIA XLIV. STRUMENTI E OROLOGI.	
582	Strumenti musicali non specialmente nominati	384 —
	CATEGORIA XLV. SALE.	
ex 592	Sale da cucina, per uso agricolo o industriale	14 —

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	CATEGORIA XLVI. MATERIE CHIMICHE AUSILIARIE E PRODOTTI CHIMICI.	
ex 596	Sostanze semplici (elementi) specialmente nominate:	
ex a)	zolfo (in pezzi o in bastoni), anche macinato e fiori di zolfo; antimonio metallico; mercurio	esente
ex 598	Acidi specialmente nominati:	
d)	acido borico:	
	1. greggio	esente
	2. raffinato	108 —
ex f)	acido tartarico	165 —
	acido citrico	195 —
ex 599	Sali di potassio, di sodio e di ammonio, specialmente nominati:	
ex a)	borace greggio; cremore di tartaro greggio; potassa di barbabietole	esenti
ex i)	borace raffinato	135 —
ex 600	Sali di calcio, di stronzio, di bario e di magnesio, specalmente nominati:	
ex a)	citrato e tartrato di calcio	esenti
ex 613	Amido di riso e farina d'amido di riso	104 —
ex 618	Lucido di amido	260
	CATEGORIA XLVII. VERNICI, MATERIE COLORANTI, MEDICINALI E PROFUMERIE.	
ex 630	Medicinali preparati:	
	in sciroppi e soluzioni, in bottiglie	1,200

Numero e lettera della tariffa cecoslovacca	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio d'entrata — Corone c.s.
		Per quint.
	— ovatte e fasciature preparate per scopi di medicazione	1,020 —
	CATEGORIA XLVIII. CANDELE, SAPONI E PRODOTTI DI CERA.	
637	Sapone:	
a)	ordinario	120 —
b)	fino, cioè profumato o in tavolette, saponette tonde, sapone in scatole, in vasi	648 —
	CATEGORIA L. PUBBLICAZIONI LETTERARIE E OGGETTI D'ARTE.	
651	Statue (anche busti e figure di animali) come pure bassorilievi e altorilievi di pietra, in pezzi che pesano più di 5 kg.; anche statue, busti e figure di animali in metallo o legno, però almeno in grandezza naturale	esenti
	CATEGORIA LI. CASCAMI.	
ex 653	Crusca di mandorle e di riso, cascami di riso, residui solidi della fabbricazione degli olii grassi, anche macinati	esenti
657	Stracci (cenci) e altri cascami per la fabbricazione della carta, cioè: stracci di lino, di cotone, di seta e di lana ritagli di carta (trucioli di carta), carta di scarto (scritta e stampata), reti vecchie, gomene vecchie e cordami vecchi; filacci (tele sfilacciate); ritagli di cappelli	esenti

ALLEGATO *B.*

Tariffa dei dazi all'entrata in Italia.

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. o. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	SEZIONE I.		
	Animali, generi alimentari e tabacchi.		
	CATEGORIA V.		
	COLONIALI E LORO SUCCEDANEI, ZUCCHERI E PRODOTTI ZUCCHERATI.		
38	Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:		
a)	disseccata	esente	—
b)	tostate, anche macinate	15 —	—
	CATEGORIA VI.		
	CEREALI, LEGUMI, TUBERI E LORO DERIVATI ALIMENTARI.		
66	Orzo:		
a)	tallito (malto)	8 —	0.25
	Ad 66-*a*. — *Si classifica sotto questa voce anche il malto torrefatto destinato alla colorazione delle birre scure.*		
b)	— altro	4 —	—
	CATEGORIA VII.		
	ORTAGGI E FRUTTA.		
ex 93	Frutti, legumi e ortaggi:		
ex *a)*	nell'aceto, in salamoia e nell'olio:		
	ex 2. cetrioli e cetriolini	15 —	—
	Ad 98-a-2. — I « crauti », compresi quelli di rape, provenienti dai distretti di Praga, Kralové Hradec, Pardubice, Louny, Karlovy Vary, Jihlava, Brno, Olomonc, Uherské, Hradiste e Bratislava, con certificati di origine, sono ammessi al dazio ridotto di lire 3 oro il quintale.		
	CATEGORIA VIII.		
	BEVANDE.		
ex 103	Acque minerali:		
ex *a)*	medicinali naturali di Karlovy Vary, Mariauské, Frantiskovy Lázne, Luhacovice, Saratica	3 —	—
ex *b)*	di Mattoni, Bilina, Podebrady e Krondorf .	6 —	—
ex 105	Birra:	Per ettolitro	
a)	in fusti	15 —	—
	SEZIONE III.		
	Materie tessili e loro prodotti.		
	Nota generale alla Sezione III: Materie tessili e loro prodotti (Categorie XII a XVI).		
	Nella constatazione del numero dei fili dei tessuti di ogni specie, non si tiene conto delle cimose o delle fascie (bordures). *Se in una stessa pezza di tessuto vi sono delle parti più battute risultanti da ineguaglianze di fabbricazione, i fili non si devono contare sulle parti più battute.* *Per regola generale, le frazioni di filo sono trascurate nel computo dei fili per stabilire la tassazione dei tessuti.*		
	CATEGORIA XII.		
	CANAPA, LINO, JUTA E ALTRI VEGETALI FILAMENTOSI, ESCLUSO IL COTONE.		
ex 160	Tessuti di lino:		
ex *a)*	greggi:		
	ex 1. lisci che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue ex 160		per quintale	
	β) più di 10 fino a 26 fili elementari	75 —	0.2
	γ) più di 26 fino a 40 fili elementari	96 —	0.2
	2. operati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei lisci	—
b)	lisciviati o imbianchiti	Aumento di 30 per cento sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
c)	a colori o tinti	Aumento di lire 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
171	Tappeti da pavimento, di juta, vellutati, compresi quelli di ciniglia	per quintale 100 —	—
	CATEGORIA XIII.		
	COTONE.		
ex 190	Tessuti non mercerizzati o fatti con fili non mercerizzati:		
c)	greggi, operati:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei greggi, lisci, secondo la specie	—
	2. di peso inferiore a chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento del 25 per cento sul dazio dei greggi, lisci, secondo la specie	—
ex e)	imbianchiti:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 15 il quintale sul dazio dei greggi secondo la specie	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento di lire 20 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	—
ex f)	tinti:		
	1. del peso di chilogrammi 9 o più per 100 metri quadrati	Aumento di lire 30 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
	2. del peso di chilogrammi 6 o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri quadrati	Aumento di lire 35 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
g)	a colori:		
	1. semplicemente rigati in catena	Aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei greggi o degli imbianchiti, secondo la specie	—
	2. altri	Aumento di 40 per cento sul dazio dei greggi, secondo la specie	0.2
h)	stampati	Lire 10 per cento metri quadrati, oltre il dazio dei greggi secondo la specie	0.5
ex h)	Fazzoletti, fazzoletti da testa, *cache-nez*, *foulards*, *fichus*, e oggetti simili, stampati (lisci o a spina), con o senza apparecchio, pesanti 7 chilogrammi e mezzo o più per 100 metri quadrati e che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:	Per quintale	
	1. fino a 30 fili elementari	130 —	—
	2. più di 30 fili elementari	155 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
192	Garze e tessuti idrofili o impregnati di sostanze antisettiche	Aumento di lire 8 il quintale sul dazio dei tessuti imbianchiti secondo la specie	—
	Ad n. 192. — *Seguono il trattamento convenzionale di questa voce gli oggetti da medicazione di garza o di altro tessuto (come compresse, tamponi, salviette igieniche) anche imbottiti di cotone o di altre materie, cuciti o no.*		
ex 200	Velluti:		
ex *a)*	comuni:	Per quintale	
	3. tinti	215 —	0.2
ex *b)*	fini:		
	3. tinti	270 —	—
208	Passamani	250 —	0.5
	Categoria XIV.		
	LANA, CRINO E PELI.		
ex 218	Tessuti di lana:		
ex *b)*	stampati:		
	— scialli, fazzoletti da testa, *cache-nez*, *fichus* anche con frangie	Aumento di L. 40 il quintale sul dazio più favorevole dei non stampati, secondo la specie.	—
224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta	Per quintale 140 —	0.2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 226	Coperte di lana o di borra di lana:		
	I. Coperte di lana, di più di 300 grammi per metro quadrato, di tessuto a lungo pelo, per letti e per cavalli	Dazio del tessuto senza la maggiorazione.	—
	II. Coperte di tessuto di lana non stampate, pesanti per metro quadrato:	Per quintale	
	a) più di 300 fino a 500 grammi	250 —	—
	β) più di 500 grammi	180 —	—
ex 227	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana:		
ex *b)*	altri:		
	— tappeti di ciniglia	110 —	—
	Categoria XVI.		
	VESTIMENTA, BIANCHERIA ED ALTRI OGGETTI CUCITI NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE.		
	Nota generale alla Categoria XVI.		
	1. *Nella classificazione degli oggetti cuciti nominati dalla presente convenzione, il tessuto o altro prodotto di materia tessile più fortemente tassato che entra nella loro composizione sarà preso come base solo nel caso in cui questo tessuto o altro prodotto di materia tessile superi il decimo della superficie dell'oggetto cucito.* *Se tale condizione non si verifica, si prenderà come base il dazio della materia tessile di cui gli oggetti sono principalmente formati.*		
	2. *Nella classificazione degli oggetti cuciti nominati nella presente convenzione, non si tien conto dei bottoni.*		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	3. *Gli oggetti con orli a giorno di ogni specie, fatti con la macchina da cucire sistema Gegauf, o altre, non si considerano come ricamati e sono sottoposti al dazio convenzionale del tessuto aumentato del sovradazio di 10 per cento. A nulla influisce la circostanza che in detti oggetti siano stati tolti dei fili di trama o di catena.* *Gli stessi oggetti con orli a giorno combinati sono ammessi al dazio convenzionale del tessuto aumentato del 20 per cento.* *Negli oggetti di biancheria (da letto e da tavola, asciugamani e fazzoletti) e nelle tende semplicemente orlate, gli angoli muniti di punti a festone o a tela di ragno (araignées) non sono considerati come ricami e non se ne deve tener conto nel computo del dazio.*		
	4. *La sopratassa di cucitura per i fazzoletti, le tende semplicemente bordate od orlate e gli altri oggetti simili è fissata nella misura di 10 per cento del dazio convenzionale del tessuto.*		
ex 270	Oggetti cuciti di lino:		
b)	biancheria da letto e da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare semplicemente orlati	Aumento di 10 per cento sul dazio del tessuto	—
d)	altri, compresi i colli, i polsini e le camicie	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto	—
	Ad n. 270. — *I tappeti di juta, in pezza, da vendere a metro non sono sottoposti alla sopratassa per la cucitura quando presentino le estremità cucite per evitare lo sfilacciamento del tessuto. La sopratassa per la cucitura dei tappeti di juta, fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati o bordati lungo i due lati sprovvisti di cimose, è fissata a 10 per cento.*		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 271	Oggetti cuciti di cotone:		
b)	biancheria da letto e da tavola, asciugamani ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati	Aumento di 10 per cento sul dazio del tessuto	—
d)	altri, compresi i colli, i polsini e le camicie .	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto	—
ex *d)*	vestiti a maglia, per bambini	Aumento di 20 per cento sul dazio delle maglie	—
272	Oggetti cuciti di lana, crino e peli:		
a)	scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sola applicazione di frangie	Aumento di 20 per cento sul dazio del tessuto	—
ex *a)*	scialli, fazzoletti da testa, *cache-nez*, *fichus*, stampati, anche guarniti di frangie . . .	Aumento di 15 per cento sul dazio del tessuto	—
b)	altri, compresi i busti	Aumento di 40 per cento sul dazio del tessuto	—
	Ad 272. — I. *Le coperte semplicemente bordate o orlate, anche con punto a festone, sono sottoposte alla sopratassa di cucitura del 20 per cento.* II. *I tappeti, in pezza, da vendere a metro, non sono sottoposti alla sopratassa per la cucitura quando presentino le estremità cucite per evitare lo sfilacciamento del tessuto.* *La sopratassa per la cucitura dei tappeti di lana fabbricati in pezza e separati l'uno dall'altro dopo la fabbricazione, semplicemente orlati o bordati lungo i due lati sprovvisti di cimose, è fissata a 10 per cento.* *Negli altri casi i tappeti di lana semplicecemente orlati o bordati sono soggetti, per la cucitura, alla sopratassa del 20 per cento.*		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	SEZIONE IV.		
	Minerali metallici, metalli comuni, prodotti delle industrie metallurgiche e meccaniche, strumenti e veicoli.		
	Nota generale alla Sezione IV: Lavori di metalli comuni.		
	I gotti, boccali, piatti, reggibottiglie e reggibicchieri, caffettiere teiere, zuccheriere, cestelli da pane, da frutta, ecc., portabottiglie, saliere, portacenere, portaposate, vasetti, salsiere, passazucchero, colini da thè, bricchi, portabicchieri, portacoltelli, ovaioli, trionfi, portafiammiferi da tavola e da appendere, attaccapanni, calamai (eccetto quelli tascabili o da viaggio), candelieri, lampade ed apparecchi d'illuminazione d'ogni genere (eccettuate le lampade elettriche), guarniture per mobili (eccettuati i rapporti da mobili, di lamiera), casse per orologi da tasca o a pendolo, utensili domestici e da cucina, calcafogli, tagliacarte, coppe per carte da visita, portaorologi, portamenu e coppe, tutti questi oggetti di metallo comune, sono classificati come lavori della materia di cui sono formati a meno che non siano espressamente considerati da voci speciali della tariffa.		
	CATEGORIA XVIII.		
	GHISA, FERRO E ACCIAIO.		
285	Acciai comuni in blooms e in bidoni	6 —	—
	Ad n. 285. — *Sono classificati come « blooms » i prodotti della prima laminazione a caldo dei lingotti al treno sbozzatore, in forma di barre a sezione quadrata, con angoli smussati, non aventi in sezione alcun lato inferiore a millimetri 130 e di una lunghezza non superiore a metri 1.20.*		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
286	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in barre o verghe, greggie:		
a)	in barre a doppio T (travi):		
	1. di altezza superiore a 185 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza .	7 —	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza . . .	8 —	0.45
	2. di altezza superiore a 115, fino a 185 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza .	8 —	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza . . .	9 —	0.45
	3. di altezza fino a 115 millimetri e con larghezza di ali:		
	α) non superiore a metà dell'altezza .	9.50	0.45
	β) superiore a metà dell'altezza . . .	10.50	0.45
b)	in barre o verghe di sezione a *U*, di larghezza esterna:		
	1. superiore a 145 millimetri	7 —	0.45
	2. superiore a 80 fino a 145 millimetri . .	8 —	0.45
	3. fino a 80 millimetri:		
	α) aventi in sezione la grossezza minima superiore a 1 millimetro e mezzo .	9.50	0.45
	β) aventi in sezione la grossezza minima di 1 millimetro e mezzo o meno .	12.50	0.50
c)	in barre o verghe, tonde, quadre, ovali, piatte, piatte-arrotondate, angolari, a *T*, a *Z*:		
	1. non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	7 —	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	8 —	0.45

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
Segue 286	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	9.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di millimetri 1 e mezzo o meno	12.50	0.50
d)	in barre o verghe, esagonali, ottagonali, trapezoidali o con altre sagome speciali non nominate:		
	1 non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	8 —	0.45
	2. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 8 millimetri o meno, ma più di 4 millimetri e mezzo	9 —	0.45
	Nota. — *Si classificano sotto questa voce le spranghe di acciaio per guarnizioni di cilindri da trebbiatrici, quali che siano le dimensioni della sezione, purchè importate in verghe non tagliate a misura e non munite di fori.*		
	3. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, ma più di 1 millimetro e mezzo	10.50	0.45
	4. aventi in sezione uno o più lati o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno .	13.50	0.50
287	Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie	Aumento di L. 4 il quintale sul dazio degli acciai comuni laminati a caldo, in barre o verghe, secondo la sezione	—
ex 287	I. Acciai speciali, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, tonde, ovali, quadre, piatte, piatte-arrotondate, angolari, a *T*, a *Z*, non aventi in sezione alcun lato o diametro di 8 millimetri o meno	Aumento di L. 2 il quintale sul dazio degli acciai comuni, laminati a caldo, in barre o verghe	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
Segue ex 287	II. Acciai speciali in blooms e in bidoni . .	12 —	—
	Vedi definizione dei « blooms » al n. 285.		
288	Ferri e acciai, in barre o verghe, trafilate o laminate a freddo, non altrimenti lavorate, escluse quelle da classificare, per le loro dimensioni, come nastri o fili	Aumento di 25 per cento sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, laminati a caldo in barre o verghe, greggie, secondo la sezione	—
ex 292	Fili di ferro o di acciaio, di sezione tonda o quadrata:		
a)	greggi o soltanto lucidati:		
	1. con resistenza inferiore a 75 chilogrammi per millimetro quadrato di sezione e del diametro:		
	α) superiore a millimetri uno e mezzo	11 —	0.45
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	13 —	0.50
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	20 —	0.50
	δ) di millimetri 0.3 o meno	35 —	0.50
	2. con resistenza di 75 chilogrammi o più, ma meno di 150 chilogrammi, per millimetro quadrato di sezione e del diametro:		
	α) superiore a millimetri uno e mezzo	18 —	0.5
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	23 —	0.5
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	35 —	0.4
	δ) di millimetri 0.3 o meno	50 —	0.4

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue ex 292	3. con resistenza di 150 chilogrammi o più per millimetro quadrato di sezione e del diametro:	Per quintale	
	α) superiore a millimetri uno e mezzo	40 —	0.2
	β) di millimetri uno e mezzo o meno, ma più di millimetri 0.5	50 —	0.2
	γ) di millimetri 0.5 o meno, ma più di millimetri 0.3	60 —	0.5
	δ) di millimetri 0.3 o meno	90 —	0.3
b)	anneriti o azzurrati per ricottura od ossidazione	Aumento di L. 3 il quintale sul dazio dei greggi	—
	zincati:		
d)	1. di diametro superiore a un millimetro e mezzo	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio dei greggi	—
	2. altri	Aumento di lire 7 il quintale sul dazio dei greggi	—
297	Ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie od acidulate, della grossezza:	Per quintale	
a)	di millimetri 4 o più	8.50	0.4
b)	di millimetri uno e mezzo o più, ma meno di millimetri 4	11.50	0.4
c)	di millimetri 0.6 o più, ma meno di millimetri 1 e mezzo	13 —	0.4
d)	di milimetri 0.4 o più, ma meno di millimetri 0.6	14 —	0.5
e)	inferiore a millimetri 0.4	15 —	0.5
298	Acciai speciali laminati a caldo in lamiere piane, anche ricotte, greggie	Aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei ferri e acciai comuni, laminati a caldo in lamiere piane secondo la grossezza	—

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
ex 300	Lamiere di ferro o di acciaio lavorate:		
a)	tagliate a misura per predisporle a un uso determinato	Aumento di lire 2 il quintale sul dazio delle lamiere non tagliate, secondo la specie.	—
b)	limate o battute su minima parte della superficie, cioè con qualche colpo di lima o di martello, anche piegate e curvate	Aumento di lire 2 il quintale sul dazio delle lamiere secondo la specie.	—
c)	perforate:		
	1. con più di 500 fori per metro quadrato	Aumento di lire 13 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate secondo la specie	—
	2. altre	Aumento di lire 4 il quintale sul dazio delle lamiere non perforate, secondo la specie	—
e)	ondulate della grossezza:		
	1. superiore a 4 millimetri	Aumento di lire 3 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie.	—
	2. di 4 millimetri o meno	Aumento di lire 1 il quintale sul dazio delle lamiere piane, secondo la specie.	—
	Ad 310. — I tubi di ghisa, i quali, per effetto della loro fabbricazione, presentano su alcuni punti della parete uno spessore inferiore a quello presentato su altre parti della stessa parete, saranno classificati come aventi uno spessore corripondente alla media degli spessori misurati nella parte più sottile ed in quella più grossa della parete.		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
ex 311	Ghisa non malleabile in getti non nominati:		
ex h)	smaltati:		
	1. in utensili o vasellame per uso domestico	35 —	0.1
	Ad n. 311-h, 1. — *Sono ammessi al dazio convenzionale di questa voce soltanto gli utensili ed il vasellame per uso domestico non destinati ad essere fissati al muro o sul pavimento, e cioè i tegami, le pentole, le casseruole, le brocche, le catinelle ed altri oggetti simili.*		
ex 314	Ferri e acciai, in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati:		
ex a)	greggi, pesanti per pezzo:		
	1. chilogrammi 5000 o più	15 —	0.5
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	14 —	0.5
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	16 —	0.5
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	19 —	0.5
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	24 —	0.5
ex b)	piallati, limati, torniti, bucati o in altro modo lavorati, solo su piccola parte della loro superficie, pesanti per pezzo:		
	1. chilogrammi 5000 o più	16 —	0.5
	2. chilogrammi 100 o più, ma meno di chilogrammi 5000	15 —	0.5
	3. chilogrammi 40 o più, ma meno di chilogrammi 100	19 —	0.5
	4. chilogrammi 10 o più, ma meno di chilogrammi 40	22 —	0.5
	5. chilogrammi 1 o più, ma meno di chilogrammi 10	27 —	0.5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
321	Rondelle, piastrine e briglie (flange), di ferro o di acciaio, per tubi, gregge o lavorate, con uno o più fori, della grossezza:		
a)	di 12 millimetri o più	17 —	0.3
b)	di 5 millimetri o più, ma meno di 12 millimetri	20 —	0.3
c)	di 1 millimetro o più, ma meno di 5 millimetri	25 —	0.3
d)	inferiori a 1 millimetro	30 —	0.5
ex 324	Molle di acciaio:		
a)	a balestra, del peso per pezzo:		
	1. di 55 chilogrammi o più	22 —	0.4
	2. di meno di 55 chilogrammi	26 —	0.4
ex d)	di qualsiasi altra specie, del peso per pezzo:		
	1. di più di 10 chilogrammi	22 —	0.5
	2. di più di 2 chilogrammi, fino a 10 chilogrammi	30 —	0.5
	3. di più di 100 grammi, fino a 2 chilogrammi	50 —	0.2
326	Botti di lamiera di ferro o di acciaio, anche piombate, zincate, stagnate o con accessori d'altre materie	28 —	0.5
ex 328	Utensili e vasellame per uso domestico, di lamiera di ferro o di acciaio:		
b)	puliti internamente	26 —	0.6
c)	nichelati, stagnati, verniciati, zincati, anche commisti con altre materie	28 —	0.6
d)	smaltati:		
	1. a tinta unica	50 —	0.6
	2. altri	60 —	0.6

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	Ad 328-*d.* — *Gli oggetti smaltati che presentano esternamente una tinta uniforme diversa da quella dell'interno o dell'orlo si classificano come a tinta unica.* *Si considera come tinta uniforme anche quella marmorizzata a un solo colore.*		
330	Serrature e loro parti, di ferro o di acciaio, anche brunite, verniciate, nichelate, dorate, argentate o commiste con altri metalli:		
a)	semplici	50 —	0.6
b)	altre	90 —	0.3
331	Guarniture, di ghisa, di ferro, di acciaio, per mobili e per porte o finestre (cremonesi, chiavistelli, ganci, cerniere, bocchette, ecc.):		
a)	greggie	30 —	0.4
b)	lavorate:		
	1. commiste con altri metalli	50 —	0.3
	2. altre	40 —	0.3
ex 335	Fibbie di ferro o di acciaio, anche con ardiglione di altro metallo:		
ex *a)*	con un solo ardiglione di massima grossezza non inferiore a 3 millimetri:		
	1. greggie, pulite o verniciate	20 —	0.6
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate	32 —	0.6
ex *b)*	altre:		
	1. greggie, pulite o verniciate	30 —	0.6
	2. ossidate, smaltate, ramate, piombate, zincate o nichelate	45 —	0.6
336	Fermagli di ferro o di acciaio, per oggetti tascabili o da vestiario	80 —	0.6
ex 344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili o con nastri laminati a freddo, di ferro o di acciaio:		
ex *a)*	semplici, in oggetti da tavola, di uso domestico e di cucina	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio del filo o nastro di cui sono formati.	
ex 347	I. Fondi di caldaie, recipienti, tini e vasche, di lamiere di ferro o di acciaio, per zuccherifici, fabbriche di birra, distillerie, sale frigorifere, industrie chimiche:		
ex *a)*	semplicemente stampati, anche ritagliati, torniti, fresati o ugnati agli orli, ma non ulteriormente lavorati, di lamiera di grossezza:		
	1. di più di 10 millimetri :		
	a) con diametro o dimensione massima superiore ad un metro	16 —	0.4
	β) altri	15 —	0.4
	2. di 4 millimetri o più, ma non più di 10 millimetri	15 —	0.6
ex *b)*	altri, greggi, di lamiera di grossezza:		
	1. di 4 millimetri o più	17 —	0.6
	2. di 1 millimetro e mezzo o più, ma meno di 4 millimetri	20 —	0.6
	CATEGORIA XX.		
	ALTRI METALLI COMUNI E LORO LEGHE.		
ex 372	Lavori di alluminio e sue leghe, non nominati:		
b)	altri	100 —	0.2
	CATEGORIA XXI.		
	LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI, NON COMPRESI IN ALTRA CATEGORIA.		
391	Spilli di qualsiasi specie, compresi quelli di sicurezza, anche azzurrati, ossidati, bruniti, verniciati, ottonati, ramati, nichelati, dorati o argentati:		
a)	con ornamenti di altra materia	120 —	0.5
b)	altri	100 —	0.5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	CATEGORIA XXII.		
	MACCHINE E APPARECCHI.		
	Nota generale concernente le macchine.		
	1. Le macchine sono ammesse alla tariffa convenzionale anche quando siano importate smontate, e le diverse parti arrivino contemporaneamente o successivamente a diverse riprese e vengano trasportate in un solo o in diversi vagoni. Questa disposizione è applicabile anche alle macchine incomplete, cioè mancanti di alcune parti necessarie al loro funzionamento o di alcune parti accessorie.		
	2. Tutte le spedizioni parziali devono essere dichiarate allo stesso ufficio doganale, entro un termine che sarà indicato dall'importatore, all'atto in cui presenta la prima spedizione, e che non potrà sorpassare i sei mesi.		
	3. Insieme colla dichiarazione per entrata di una macchina completa introdotta smontata o di una prima spedizione parziale, l'importatore consegnerà all'ufficio di dogana un piano o un disegno d'insieme, nonchè un elenco indicante le parti importanti, la loro natura e il peso approssimativo di ognuna di esse. Si indicherà altresì il peso totale approssimativo delle parti accessorie.		
	4. Se, dopo lo sdoganamento di una o più spedizioni parziali, le altre parti della macchina non sono importate entro il termine fissato, si dovrà pagare per le parti già importate, i dazi stabiliti per le parti staccate di macchine, o, nel caso in cui la tariffa non contenga dazi speciali per queste ultime, i dazi stabiliti a seconda della materia di cui esse sono formate.		
	5. È riservata la facoltà all'ufficio di dogana di esigere, fino allo sdoganamento definitivo di tutte le spedizioni parziali, una cauzione per i dazi più alti da pagare eventualmente e di munire di un contrassegno di identificazione le parti importanti. L'ufficio di dogana ha pure il diritto di accertarsi, mediante una verificazione fatta dopo la montatura della macchina, che tutte le spedizioni parziali appartenevano effettivamente alla detta macchina.	Per quintale	
	6. Le parti di ricambio e di riserva pagano sempre i dazi loro propri.		
	7. Per il pagamento dei dazi d'entrata, nessuna distinzione è fatta riguardo alle materie delle quali le macchine sono formate, in quanto nessuna differenza sia fatta dalla tariffa doganale italiana del 9 giugno 1921.		
	8. Le macchine e le parti staccate di macchine possono essere pulite, dipinte, verniciate o altrimenti lavorate, senza che, per il fatto della speciale lavorazione subita, ne venga ad essere scambiata la classificazione doganale, fatta astrazione per gli alberi a gomito del n. 465 della tariffa italiana.		
	9. Le suesposte disposizioni sono applicabili anche agli apparecchi nominati sotto il n. 437 della tariffa italiana.		
ex 396	Machine motrici:		
ex *a*)	a moto alternativo:		
	ex 1. a vapore, del peso:		
	α) di più di 200 quintali	15 —	0.2
	β) di più di 100, fino a 200 quintali . .	6 —	0.2
	γ) di più di 50, fino a 100 quintali . . .	17 —	0.2
	δ) di più di 25, fino a 50 quintali . . .	18 —	0.2
	2. a combustione interna, del peso:		
	a) di più di 1000 quintali	18 —	0.3

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
Segue ex 396 ex *a*)	*β*) di più di 500, fino a 1000 quintali	20 —	0.3
	γ) di più di 200, fino a 500 quitali	23 —	0.3
	δ) di più di 100, fino a 200 quintali	25 —	0.3
	ε) di più di 50, fino a 100 quintali	30 —	0.3
	ζ) di più di 25, fino a 50 quintali	35 —	0.3
	η) di più di 10, fino a 25 quintali	45 —	0.3
	ϑ) di più di 5, fino a 10 quintali	60 —	0.3
	ι) di più di 3, fino a 5 quintali	70 —	0.3
	κ) di più di 1 e mezzo, fino a 3 quitali	90 —	0.3
	λ) fino a 1 quintale e mezzo	100 —	0.3
ex 397	Locomobili:		
ex *a*)	a vapore:		
	pesanti da 20 a 50 quintali	25 —	0.5
ex 398	Caldaie generatrici di vapore:		
a)	a tubi da fumo	26 —	0.3
b)	a tubi d'acqua	30 —	0.3
ex 400	I Condensatori:		
a)	interamente o in massima parte di rame e sue leghe	35 —	0.3
b)	interamente di ghisa	10 —	0.8
c)	altri	30 —	0.4
	II Economizzatori e soprariscaldatori:		
	a) interamente o in massima parte di rame e sue leghe	35 —	0.8
	b) interamente di ghisa	10 —	0.8
	c) altri	30 —	0.8
		Per quintale	
401	Focolari ondulati per caldaie a vapore	15 —	0.5
402	Griglie meccaniche di ghisa, per caldaie	13 —	0.4
ex 406	Macchine cernitrici:		
b)	altre	20 —	0.5
ex 407	Macchine agrarie e loro parti:		
ex *a*)	aratri:		
	ex 3. Aratri con bure di legno e zappecavallo (bineuses) a un rango	12 —	—
ex *b*)	trebbiatrici, del peso:		
	2. di più di 10, fino a 30 quintali	16 —	0.3
	3. fino a 10 quintali	18 —	0.3
ex *e*)	non nominate:		
	ex 2. altre:		
	I. scavapatate	14 —	—
	II. seminatrici	18 —	—
	III. spandiconcime	18 —	—
ex 408	Macchine non nominate, per mulini	16 —	—
ex 418	Macchine per la fabbricazione di materiali da costruzioni edilizie e stradali:		
	I. Frantumatoi (concasseurs) del peso:		
	a) di più di 50 quintali	13 —	0.3
	b) di più di 10, fino a 50 quintali	15 —	0.3
	c) di più di 5, fino a 10 quintali	18 —	0.3
	d) fino a 5 quintali	22 —	0.3
	II. Mulini a palle per materie secche, del peso:		
	a) di più di 50 quintali	13 —	0.5

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue ex 418		Per quintale	
	b) di più di 10, fino a 50 quintali	15 —	0.5
	c) di più di 5, fino a 10 quintali	18 —	0.5
	d) fino a 5 quintali	22 —	0.5
	III. Macchine per laterizi, per la fabbricazione dei mattoni silico-calcarei e per la fabbricazione della calce e del cemento	18 —	—
ex 421	Macchine da centrifugazione per zuccherifici, tipo Weston e centrifughe per pani di zucchero:		
ex *a*)	con tamburo di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	1. di più di 3 quintali	20 —	0.4
ex *b*)	altre, del peso:		
	1. di più di 3 quintali	25 —	0.4
ex 422	Macchine per la lavorazione del latte:		
a)	scrematrici	50 —	—
425	Macchine per lavare, stirare, disinfettare, tingere e imbianchire fibre e materie tessili e loro manufatti, del peso:		
a)	di più di 10 quintali	25 —	0.4
b)	di più di 2 e mezzo, fino a 10 quintali	27 —	0.4
c)	fino a 2 quintali e mezzo	30 —	0.4
ex 431	Pompe mosse meccanicamente o a mano:		
ex *a*)	alternative:		
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	16 —	0.5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	18 —	0.5
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	22 —	0.5
Segue ex 431		Per quintale	
ex *b*)	rotative:		
	ex 1. di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	20 —	0.4
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	24 —	0.4
	γ) di più di 1, fino a 3 quintali	30 —	0.4
	ex 2. altre, del peso:		
	α) di più di 10 quintali	28 —	0.5
	β) di più di 3, fino a 10 quintali	35 —	0.5
ex 437	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili:		
ex *a*)	senza serpentino:		
	ex 2. raccoglitori e filtri d'aria, in ghisa, ferro e rame; caldaie di mescolazione e chiarificazione dei sughi, per zuccherifici; diffusori, evaporatori e cristallizzatori per zuccherifici, refrigeranti per birrifici, macchine per germinazione dell'orzo e macchine per deacquificazione, per birrifici, del peso:		
	α) di più di 20 quintali	20 —	0.5
	β) di più di 5, fino a 20 quintali	22 —	0.5
	γ) di più di 1, fino a 5 quintali	24 —	0.5
445	Torchi e frantoi, per semi e frutti, del peso:		
a)	di più di 3 quintali	12 —	0.3
b)	fino a 3 quintali	15 —	0.3
446	Gru, escluse quelle montate su carro ferroviario:		
a)	di ferro o di acciaio	20 —	0.4
b)	di ghisa	16 —	0.5

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
ex 451	Bilance:		
ex *a*)	automatiche della portata:		
	1. di più di 150 chilogrammi	45 —	—
ex 457	Apparecchi non nominati, per l'applicazione della elettricità, del peso:		
ex *c*)	fino a 1 chilogramma:		
	— Pulsanti o bottoni per campanelli elettrici e interruttori di corrente elettrica, di legno, anche con accessori di altre materie	70 —	—
458	Trasmissioni di movimento, compresi i rinvii.	14 —	0.7
ex 463	1. Macchine lavatrici e tagliatrici per barbabietole; macchine per raspare e trinciare le barbabietole; trasportatori a scosse; granulatori di zucchero e presse per polpe:		
ex *b*)	di ghisa, di ferro o di acciaio, del peso:		
	1. di più di 100 quintali	24 —	0.3
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	27 —	0.3
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	36 —	0.3
ex *c*)	altre, del peso:		
	1. di più di 100 quintali	**30 —**	**0.3**
	2. di più di 50, fino a 100 quintali	**35 —**	**0.3**
	3. di più di 10, fino a 50 quintali	**44 —**	**0.3**
ex 466	Telai di ghisa **per diaframmi, per filtri presse** del peso:		
ex *a*)	**3. di più di 40 chilogrammi, fino a 1 quintale**	**12 —**	**0.7**
	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	**13 —**	**0.7**
		Per quintale	
ex 466	— Coltelli da cesoie per metalli del peso:		
ex *b*)	4. di più di 10, fino a 40 chilogrammi	40 —	0.5
	5. di più di 1, fino a 10 chilogrammi	50 —	0.5
	Ad 466. — *In quanto il trattamento delle parti staccate di macchine non sia più favorevole all'importatore le parti staccate di ghisa, greggie, seguono il trattamento convenzionale della ghisa in getti greggi; quelle di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, greggi, seguono il trattamento della ghisa malleabile e dei ferri o acciai, in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, greggi. Si considerano come greggie anche le parti staccate di macchine alle quali sono stati tolti dopo il getto, la fucinazione o la stampatura, i pezzi di colata o materozze e le sbavature, con qualsiasi mezzo, purchè le dette operazioni non costituiscano un vero lavoro della superficie dell'oggetto. E' indifferente che le dette operazioni siano state eseguite a mano o a macchina.*		
	CATEGORIA XXIII. UTENSILI E STRUMENTI PER ARTI E MESTIERI E PER L'AGRICOLTURA.		
ex 472	Vomeri	20 —	0.2
ex 473	Punte da vomeri	25 —	—
ex 476	Ferri da stiro, macchinette d'uso domestico per tritare la carne, il formaggio, il pane; del peso per pezzo:		
ex *b*)	1 di più di 10 chilogrammi	35 —	0.4
	2. di più di 3, fino a 10 chilogrammi	45 —	0.4
	3. di più di 1, fino a 3 chilogrammi	60 —	0.4
	4. fino a 1 chilogramma	80 —	0.4

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	CATEGORIA XXVI.		
	VEICOLI.		
535	Dischi per ruote, d'acciaio laminato:		
a)	greggi	16 —	0.6
b)	lavorati, anche con cerchioni	20 —	0.6
	SEZIONE V.		
	Pietre, terre e minerali non metallici, laterizi ceramiche e vetrerie.		
	CATEGORIA XXVII.		
	PIETRE, TERRE E MINERALI NON METALLICI.		
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, naturali o artificiali, del peso per pezzo:		
a)	di più di 5 chilogrammi	30 —	—
b)	di più di 750 grammi, fino a 5 chilogrammi	45 —	—
c)	di più di 75, fino a 750 grammi	70 —	—
d)	fino a 75 grammi	140 —	—
ex 551	Macine cementate o di tritumi agglomerati, rivestite di uno strato di smeriglio, corindone, carborundum e materie simili	15 —	—
556	Caolino	esente	—
558	Argille, terre refrattarie e terre da fonderia, anche calcinate	esenti	—
		Per quintale	
563	Bitumi solidi	0.50	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	CATEGORIA XXIX.		
	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CERAMICHE.		
	Ad 574.		
	I. *Le stufe e parti di stufe di terra cotta, di ogni forma, anche verniciate e smaltate ad un sol colore, ma non decorate, si classificano come terre cotte d'uso comune; tutte le altre stufe e parti di stufe, di terra cotta, si classificano come « terre cotte altre ».*		
	II. *Il vasellame di terra cotta, conosciuto sotto il nome di « Vasellame di Znojmo (Znaim) », prodotto nel distretto di Znojmo (Znaim), decorato o no, della specie dei campioni annessi alla presente Convenzione, è ammesso al dazio ridotto di lire oro 7.50 il quintale, fino alla concorrenza di quintali 750 all'anno, a condizione che l'origine di esso sia dimostrata da un certificato rilasciato da una delle Autorità municipali del Distretto.*		
ex 575	Grès:		
ex *a)*	ordinari:		
	I. in tubi e raccordi	8 —	0.5
	II. in mattoni e mattonelle di spessore di 30 millimetri e più, per pavimentazione (Klinkers)	8 —	—
577	Terraglie (lavori di pasta bianca):		
a)	bianche dolci	15 —	0.7
b)	bianche forti:		
	I. articoli igienici (vasche da bagno, lavabi, « closet », « bidet » e simili)	30 —	0.4
	II. altri	30 —	0.7

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 577		Per quintale	
c)	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	40 —	0.7
578	Porcellane:		
a)	bianche:		
	I. articoli igienici (vasche da bagno, lavabi, « closet », « bidet » e simili)	35 —	0.5
	II. altri	35 —	0.7
b)	colorate, anche a fondo unito, o comunque decorate	45 —	0.7
579	Ambrogette:		
a)	di terracotta, con intonaco terroso di color rosso-bruno, giallastro o nero (esagonette o piastrelline alla marsigliese)	4 —	—
	Nella determinazione dello spessore delle ambrogette non si tiene conto del minore spessore che esse presentano lungo i lati o agli angoli, per effetto di smussatura avente lo scopo di facilitare l'adattamento delle ambrogette alle costruzioni o la connessione fra una ambrogetta e l'altra; non si tiene conto egualmente delle lievi depressioni che esse presentano allo stesso scopo sulla superficie del rovescio, quando tali depressioni non occupino una parte predominante di tale superficie.		
b)	di qualunque altra specie o materia ceramica:		
	1. bianche, anche smaltate, di spessore:		
	α) di più di 12 millimetri	14 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	19 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	24 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	30 —	0.5
Segue 579		Per quintale	
	2. tinte in pasta, non smaltate anche con disegni od ornati, ottenuti in pasta, di spessore:		
	α) di più di 12 millimetri	14 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	19 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	24 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	30 —	0.5
	3. altre, di spessore:		
	α) di più di 12 millimetri	19 —	0.5
	β) di più di 9, fino a 12 millimetri	25 —	0.5
	γ) di più di 6, fino a 9 millimetri	32 —	0.5
	δ) fino a 6 millimetri	40 —	0.5
ex 580	Isolatori di porcellana:		
ex a)	semplici:		
	1. bianchi, pesanti:		
	α) più di 1 chilogramma	35 —	0.5
	β) più di 500 grammi, fino a 1 chilogramma	40 —	0.5
	γ) più di 100, fino a 500 grammi	50 —	—
	δ) fino a 100 grammi	65 —	—
b)	commisti con altre materie	Aumento di lire 10 il quintale sul dazio più favorevole dei semplici, secondo la specie.	—
	CATEGORIA XXX.		
	VETRI E CRISTALLI.		
ex 581	Lastre di vetro o di cristallo:		
a)	soffiate:		
	1. comuni da finestra, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:		
	α) meno di 120 centimetri	7.50	1.2

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue 581		Per quintale	
	β) 120 centimetri o più, ma meno di 200 centimetri	12 —	0.9
	γ) 200 centimetri o più, ma meno di 270 centimetri	15 —	0.9
	δ) 270 centimetri o più	20 —	0.9
	Ad n. 581-*a*. — *Seguono il trattamento delle lastre soffiate, comuni da finestra, anche le lastre tirate a macchina, non pulite, di spessore non superiore a 3 millimetri.*		
	2. non colorate, di spessore non superiore a un millimetro	18 —	1 —
	3. colorate	30 —	1 —
b)	gettate, retinate:		
	1. stampate, diamantate e simili, anche con rilievi o incavi prodotti all'atto stesso del getto:		
	α) colorate in pasta o alla superficie	25 —	0.8
	β) altre	17 —	0.8
	2. non nominate, non pulite:		
	α) colorate in pasta o alla superficie	25 —	0.8
	β) altre	15 —	0.8
	3. pulite che misurano in lunghezza e larghezza riunite:		
	α) fino a 160 centimetri	35 —	0.8
	β) più di 160 centimetri	40 —	0.8
ex c)	gettate, non retinate:		
	4. pulite, di spessore superiore a 4 millimetri, che misurano in lunghezza e larghezza riunite:		
	α) fino a 160 centimetri	24 —	0.5
	β) più di 160 centimetri	30 —	0.5

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
586	Bottiglie comuni	5 —	0.8
	Ad n. 586. — *Si intendono per bottiglie comuni quelle di vetro nero, bruno, giallo-cupo, verdastro, rossastro, giallastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, escluse quelle di vetro incolore le quali rientrano nella classe dei lavori di vetro non nominati.*		
	Le bottiglie di qualsiasi forma contenenti birra o acque minerali pagano il dazio delle bottiglie comuni vuote.		
587	Damigiane, anche rivestite di treccie di paglia o di vimini	5 —	1 —
587 *bis*	Vasi adatti per chiusura ermetica, della capacità non inferiore ai grammi 200 e non superiore ai 1000 grammi, anche di vetro bianco, per marmellate e conserve alimentari	5 —	—
ex 589	Pezzi forati per lumiere ed imitazioni di pietre preziose	30 —	0.3
ex 591	Lavori di vetro non nominati:		
a)	non arrotati, nè smerigliati, nè incisi, incolori o tinti in pasta:		
	1. soffiati	14 —	1 —
	ex 1. Bottiglie in colore naturale, non comprese sotto il numero 586 e bottiglie di vetro mezzo bianco	14 —	0.4
	Ad ex n. 591 *a*) ex 1. — *Il trattamento convenzionale stabilito sotto questa voce non è applicabile alle caraffe e ai recipienti simili impiegati abitualmente per servizi da tavola.*		
	2. pressati (gettati)	10 —	1 —

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
Segue 591 b)	arrotati, smerigliati, incisi, incolori o tinti in pasta ad uno o più colori	24 —	1.—
ex b)	I. arrotati, smerigliati o puliti soltanto all'orlo, al fondo, alla parte interna del collo e al turacciolo, anche con semplice fascia smerigliata	24 —	0.5
	II. riflettori e riverberi (*abat-jour*) di vetro, per lampade, a superficie satinata anche su di una sola parte purchè senza fregi o disegni	24 —	0.5
	Ad n. 591. b). — *Non si considerano come arrotati o smerigliati i lavori di vetro aventi soltanto gli orli e il fondo arrotati a greggio, non puliti, od aventi il collo smerigliato per adattarvi il turacciolo anch'esso smerigliato.*		
	Agli effetti della classificazione doganale dei lavori di vetro non si tiene conto della marca di fabbrica, del nome del fabbricante o del commerciante rivenditore, delle indicazioni di dimensione o di capacità, della marca di taratura (marque de jaugeage), fatte con un procedimento tecnico qualunque, arrotate, pressate, incise, corrose con sostanza minerale o chimica, anche colorate.		
	dipinti, smaltati, dorati, argentati o altrimenti decorati	30 —	0.5
	Ad 591 e 591 *bis*.		
	I *Gli oggetti di vetro e di cristallo in unione con metalli comuni, anche dorati o argentati, ad eccezione degli oggetti da ornamento, sono classificati — in tutti i casi in cui il vetro od il cristallo costituisce la parte prevalente degli oggetti rispettivi e le parti metalliche non figurano che come legatura, inquadratura, orlo, o per riunire le parti di vetro o di cristallo, o come sostegno, manico, coperchio — fra i lavori di vetro decorati o fra i lavori di cristallo.*		
	Questa disposizione è applicata agli oggetti di vetro o di cristallo seguenti: guarniture o servizi da liquori, da vino, da birra, ecc.,		

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	ghiaccia-vino, coppe da insalata e da frutta, scatole e coppe da biscotti, da thè, da caffè, da burro, ecc., zuccheriere, bottiglie, vasi e boccali, oliere, candelieri (anche con porta fiammiferi), tazze, tavolette, calamai, confettiere, reggi-fiale, trionfi, vasi da fiori, giardiniere, guarniture da toeletta, porta orologi da tasca, cassette, fialette, porta cenere, accessori per fumatori, coppe da sigari, portafiori, portafiammiferi, parti di lumiere (in unione con accessori di metallo che congiungono le parti di vetro o di cristallo, anche con chiavette per il gas o con capsule per il contatto elettrico), cestelle, bicchieri da birra, portaritratti di vetro a lastra montata su fili metallici, vassoi, sottocoppe e oggetti simili.		
	Ad n. 591-bis. — *Si considerano come lavori di cristallo quelli composti di miscele vetrificabili contenenti piombo.*		
591-*ter*	Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza	14 —	1.—
	CATEGORIA XXXI.		
	AMIANTO, GRAFITE E MICA.		
602	Lavori di grafite	12 —	0.5
	SEZIONE VI.		
	Legni e materie da intreccio, da intaglio e da intarsio.		
	CATEGORIA XXXII.		
	LEGNI E SUGHERI.		
ex 604	Legno:		
ex a)	comune:		
	1. rozzo o semplicemente sgrossato con l'uscia	Esente	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue ex 604		Per tonnellata	
ex *a*	2. squadrato o segato per il lungo	3 —	—
	3. in assicelle per scatole, stacci e simili .	Per quintale 2 —	0.5
ex 613	Mobili di legno non imbottiti:		
a)	di legno curvato:		
	1. semplici	30 —	—
	2. altri	40 —	—
	Ad n. 613. — *I mobili non imbottiti, di legno comune curvato, sono classificati sotto il numero 613-a-1, anche se sono commisti a legno comune non curvato, anche impiallacciato di legno comune; o commisti con lavori di treccie di paglia, canna d'India e materie simili o se hanno parti tornite o perforate.*		
617	Cornici di legno	Aumento di 25 per cento sul dazio delle liste per cornici secondo la specie.	—
ex 623	Utensili e lavori non nominati di legno:		
ex *a*	greggi:		
	I. legno squadrato o segato, anche curvato, in pezzi destinati alla fabbricazione di bastoni da ombrelli o mazze d'appoggio, anche impregnati di materie mordenti o coloranti	Per quintale 5 —	—
	II. bastoni da ombrelli e mazze d'appoggio, greggi, anche impregnati di materie mordenti o coloranti	10 —	—
	CATEGORIA XXXIII. PAGLIA ED ALTRE MATERIE DA INTRECCIO.		
628	Mobili di canne, giunchi o vimini:		
a)	non imbottiti	60 —	0.3
Segue 628 *b*)	imbottiti:	Per quintale	
	1. in greggio	60 —	0.3
	2. altri	80 —	0.3
	SEZIONE VII. **Prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti.**		
	CATEGORIA XXXV. OLII MINERALI DI RESINA E DI CATRAME, GOMME E RESINE.		
ex 643 *b*)	*Dégras* artificiale contenente olio minerale in misura non superiore a 15 per cento . . .	10 —	—
651	Ceresina	15 —	—
	CATEGORIA XXXVI. OLII ESSENZIALI, PROFUMERIE, SAPONI E CANDELE.		
ex 658	Olii essenziali:		
ex *a*)	non deterpenati:		
	ex 5. olio di angelica, di dittamo, di luppolo, di ginepro, di aneto, di coriandoli, di maggiorana, di prezzemolo, di issopo, di finocchio, di comino, di calamo aromatico	Sul valore ufficiale 15 per cento	—
ex *b*)	deterpenati:		
	ex 5. olio di angelica, di dittamo, di luppolo, di ginepro, di aneto, di coriandoli, di maggiorana, di prezzemolo, di issopo,		

Numero o lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
	di finocchio, di comino, di calamo aromatico	Sul valore ufficiale 15 per cento	—
		Per chilogrammo	
660	Eteri per liquori e per profumerie	30 —	—
	CATEGORIA XXXVII. PRODOTTI CHIMICI INORGANICI.		
676	Ammoniaca:	Per quintale	
a)	compressa	12 —	—
b)	in soluzione	5 —	—
ex 679	Ossido:		
l)	di zinco	8 —	1 —
ex 680	Carbonato:		
e)	di potassio	2 —	0.5
ex 686	Cloruro:		
b)	di bario	5 —	1 —
687	Clorati e perclorati, di potassio, di sodio e di ammonio	20 —	—
ex 691	Permanganato di potassio	10 —	—
694 bis	Litopone	10 —	0.6
ex 704	Perossido di sodio	25 —	0.3
ex 713	Cloruro di zinco	10 —	0.5
	CATEGORIA XXXVIII. PRODOTTI CHIMICI ORGANICI.		
ex 717	Acido:		
e)	formico	20 —	0.1
723	Acetone	30 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
757	Antrachinone	30 —	—
779	Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico e curativo	20 —	—
	CATEGORIA XLI. GENERI PER TINTA E PER CONCIA, COLORI E VERNICI.		
ex 796	Colori non nominati:		
a)	in polvere	15 —	0.7
ex 797	Lacche di anilina precipitate sull'allumina	40 —	—
799	Matite:		
a)	con guaina:		
	1. di legno bianco:		
	α) non lucidata nè verniciata	50 —	0.2
	β) lucidata o verniciata	100 —	0.2
	2. di legno cedro o tinto:		
	α) non lucidata nè verniciata	80 —	0.5
	β) lucidata o verniciata	100 —	0.5
	3. copiative	150 —	0.5
b)	senza guaina:		
	1. pastelli colorati	150 —	0.2
	2. copiative	200 —	0.3
	3. altre	50 —	0.5
ex 800	Inchiostro:		
ex a)	da stampa:		
	1. nero	15 —	0.2
	3. altro	18 —	0.2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
Segue ex 800		Per quintale	
b)	d'ogni altra sorta:		
	1. in recipienti di capacità inferiore a 1 litro.	30 —	—
	2. in altri recipienti	25 —	—
ex 803	Colla:		
a)	forte	8 —	—
b)	1. — di pesce, vera	15 —	0.2
	2. — di pesce, falsa	15 —	—
	SEZIONE VIII.		
	Merci diverse.		
	CATEGORIA XLIV.		
	CARTA, CARTONI E PRODOTTI DELLE ARTI GRAFICHE.		
ex 847	Carta:		
ex *a)*	bianca o tinta in pasta:		
	ex 1. non patinata:		
	ex *β)* carta da involti di pasta di paglia e di cellulosa, tinta in pasta, conforme al campione annesso alla presente Convenzione, in rotoli di larghezza non superiore a 20 centimetri . .	10 —	—
ex *h)*	da involti, non bianca nè tinta, di peso inferiore a 300 grammi per metro quadrato:		
	ex 2. di pasta di legno meccanica, cotta a vapore, di color bruno naturale, anche lisciata su entrambe le faccie, pesante per metro quadrato:		
	β) 40 grammi o più, ma meno di 300 grammi	5 —	0.2

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
849	Tubetti, spole e rocchetti, di carta o di cartone, per la filatura e la tessitura	30 —	—
ex 854	Lavori di carta e di cartone, non nominati:		
b)	con altre guarnizioni non di carta nè di cartone	80 —	0.5
c)	altri	70 —	—
856	Cartoline illustrate:		
a)	a un colore	100 —	—
b)	a due o più colori	180 —	—
857	Etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati con disegni o decorazioni, su carta o su cartone	100 —	—
ex 862	Libri stampati:		
ex *c)*	Libri da devozione, rilegati:		
	1. in celluloide, osso, avorio, madreperla, tartaruga o in altre materie simili . . .	120 —	0.2
	2. con guarnizioni di metallo prezioso . .	200 —	0.5
	3. in qualsiasi altro modo	20 —	—
	Ad n. 862 — 1. *I libri stampati possono avere incisioni, fotografie, litografie, ecc., inserite come illustrazioni nel testo, senza che per ciò muti la loro classificazione.*		
	2. *I libri di devozione e i calendari in forma di libri seguono il trattamento convenzionale dei libri stampati, anche se hanno delle immagini inseparabili che servano di ornamento e non d'illustrazione al testo.*		
	3. *I libri compresi sotto il numero 862 possono avere guarnizioni di metallo comune anche dorato od argentato, senza che per questo fatto subiscano un aumento di dazio.*		

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	4. Gli astucci di cartone, anche ricoperti di carta, contenenti i libri rilegati seguono il trattamento convenzionale dei libri che contengono.		
	CATEGORIA XLV.		
	STRUMENTI MUSICALI.		
ex 871	Armoniche:		
b)	a bocca	80 —	—
ex 875	Strumenti musicali non nominati:		
ex a)	viole, violini, violoncelli e contrabbassi, pesanti:	ciascuno	
	1. fino a 400 grammi	2 —	0.6
	2. più di 400 grammi	4 —	0.6
b)	a fiato, pesanti:		
	1. fino a 400 grammi	2 —	0.7
	2. più di 400 grammi	4 —	0.7
	Ad 875. — *Gli astucci per viole, violini, violoncelli e contrabbassi si classificano come i mobili o i lavori della materia di cui sono formati.*		
	CATEGORIA XLVI.		
	PIETRE PREZIOSE, ARGENTO, PLATINO E LAVORI DI METALLI PREZIOSI.		
	Ad 884 b) e 887. — *I lavori di metallo comune placcati con processo elettrolitico, nei quali lo spessore dello strato d'argento è di 30 micromillimetri o meno, seguono il trattamento dei lavori semplicemente argentati secondo la specie.*		
	CATEGORIA XLVII.		
	OGGETTI DI MODA, CALZATURE ED EFFETTI D'USO PERSONALE, NON COMPRESI IN ALTRE CATEGORIE.		
ex 888 c)	Scarpette con suola di cuoio e tomaia di tela senza riporti o guarnizioni di pelle	paio 1.80	—
ex 897	Bottoni:		
ex e)	di metallo comune:		
	1. a pressione:	Per quintale	
	α) dorati o argentati	300 —	—
	β) altri	250 —	—
	ex 2. d'ogni altra specie:		
	β) altri	100 —	—
f)	di porcellana, di vetro o di smalto . . .	80 —	—
ex h)	di madreperla	250 —	—
i)	di osso o di corno	80 —	—
k)	di celluloide, di galalite e simili	150 —	0.1
ex 906	Pomi ed impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio:		
b)	di legno:		
	1. greggi	35 —	—
	2. altri	75 —	—

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	CATEGORIA XLVIII. MERCERIE, BALOCCHI, SPAZZOLE.		
ex 911	Mercerie:		
b)	di legno	60 —	—
	Ad n. 911-b). — Sono classificati in questa voce i bastoni per ombrelli ed ombrellini e le mazze da appoggio, di legno, anche se hanno il puntale di altra materia, esclusi i metalli preziosi.		
ex d)	di vetro:		
	ex 1. dorate o argentate, escluse le frangie di perline o margheritine	150 —	—
	2. altre	75 —	—
e)	non nominate:		
	1. comuni	100 —	—
	2. fini	200 —	—
ex 912	Balocchi:		
d)	di legno	70 —	—
i)	altri:		
	1. comuni	150 —	—
	2. fini	250 —	—
ex 914	Spazzole:		
ex b)	montate su legno verniciato o lucidato, su ebanite, celluloide, osso o su simili materie:		
	1. di fibre vegetali	40 —	0.2
	2. di fibre animali	250 —	0.3

Numero e lettera della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio di entrata — L. c. (oro)	Coefficiente di maggiorazione
		Per quintale	
	CATEGORIA XLIX. MATERIE VEGETALI NON COMPRESE IN ALTRE CATEGORIE.		
ex 920	Fecole:		
a)	indigene	12 —	—
ex 924 b)	Semi di barbabietole da zucchero	Esenti	—
927	Luppolo	Esente	—
939	Piume e penne, da letto	Per quintale 10 —	—

ALLEGATO *C*.

Protocollo.

Art. 1.

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dall'Italia, senza alcuna formalità, delle merci iscritte nell'annessa Lista *A* e, con la sola formalità della preventiva dichiarazione di importazione, delle merci iscritte nella annessa Lista *B*.

Le merci iscritte nelle suddette Liste *A* e *B* saranno ammesse all'importazione senza alcuna limitazione di quantità.

La Repubblica Cecoslovacca s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dall'Italia, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata, all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del predetto Trattato, delle merci iscritte nell'annessa Lista *C*, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente indicate.

Art. 2.

L'Italia s'impegna, in deroga a qualsiasi contraria disposizione in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcun'altra eccezione all'infuori di quelle previste dall'art. 11 del Trattato di commercio tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmato a Roma il 23 marzo 1921, ad ammettere l'importazione dalla Cecoslovacchia, senza alcuna formalità e limitazione di quantità delle merci iscritte nella annessa Lista *D*.

L'Italia s'impegna inoltre ad autorizzare l'importazione dalla Repubblica Cecoslovacca, in deroga a qualsiasi contraria disposizione attualmente in vigore o che fosse in seguito adottata e senza alcuna eccezione all'infuori di quelle sopra indicate, delle merci iscritte nell'annessa Lista *E*, fino alla concorrenza delle quantità per esse rispettivamente designate.

Art. 3.

E' inteso che ciascuna delle Alte Parti contraenti applicherà, l'una verso l'altra, nel modo più liberale, le proibizioni o restrizioni ancora in vigore rispetto a merci non comprese nelle Liste annesse ai due precedenti articoli.

Art. 4.

La concessione dei permessi per le merci, iscritte alle annesse Liste *C* e *E*, sarà fatta dagli organi competenti dei due Paesi nel termine di 5 giorni dalla presentazione delle domande. Se per ragioni eccezionali i permessi non potessero essere concessi, ne sarà dato avviso, sempre entro i 5 giorni dalla presentazione della domanda, rispettivamente alla Regia Legazione d'Italia a Praga e alla Legazione cecoslovacca a Roma.

Art. 5.

Per i prodotti iscritti alla Lista *F* che sono soggetti, alla loro importazione nella Repubblica Cecoslovacca, alla tassa detta di manipolazione, la misura della tassa applicabile è quella indicata, per ciascun prodotto nella suddetta lista. L'Italia godrà inoltre di tutte le riduzioni, che per queste tasse, la Repubblica Cecoslovacca potrà stabilire sia mediante provvedimenti autonomi, sia mediante convenzioni commerciali.

Tutti i prodotti, che attualmente non sono soggetti alla tassa di manipolazione, non potranno in avvenire essere gravati di una tassa superiore all'1 per cento del loro valore.

Art. 6.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano, per quanto riguarda i rispettivi traffici, a non ridurre gli effetti utili delle disposizioni che precedono mediante l'adozione di provvedimenti e formalità doganali, finanziari o amministrativi, compreso un eventuale controllo delle divise, contrari alla lettera e allo spirito della presente Convenzione.

In ogni caso, nuove disposizioni o nuovi provvedimenti non avranno l'efficacia di annullare i permessi di importazione e di esportazione già rilasciati e che non fossero stati ancora utilizzati per cause indipendenti dalla volontà degli interessati, a meno che superiori interessi non impongano diversamente.

In questo caso l'altra Alta Parte contraente dovrà essere preavvisata per stabilire di buono accordo i rimedi e le nuove disposizioni, e i nuovi provvedimenti non saranno applicati alle merci già consegnate per la spedizione alla stazione o al porto di partenza il giorno della loro entrata in vigore.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle merci inviate per pacco postale.

8.

La rinnovazione e il prolungamento dei permessi di importazione e di esportazione non potranno di regola essere rifiutati, se la mancata utilizzazione non è imputabile a colpa del titolare e avverranno secondo le prescrizioni vigenti il giorno del rilascio dei permessi medesimi se la domanda ne sia stata fatta prima della scadenza dei permessi, e semprechè le prescrizioni suddette siano più favorevoli di quelle vigenti nel giorno della rinnovazione o del prolungamento.

Nuove prescrizioni emanate da una delle Alte Parti contraenti avranno, in ogni modo, applicazione per l'altra Alta Parte sulla base della clausola della nazione più favorita.

Art. 9.

Di ogni agevolezza accordata in materia di importazione e di esportazione dalla presente Convenzione, godranno, in Cecoslovacchia, anche le ditte italiane stabilitesi in territorio cecoslovacco in conformità alle leggi in vigore e che vi paghino imposte, e, in Italia anche le ditte cecoslovacche alle stesse condizioni.

Art. 10.

Le merci importate o esportate in base alle disposizioni del presente Protocollo, eccettuate quelle contrassegnate nelle annesse Liste con la lettera (*T*), dovranno essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle autorità indicate nel protocollo finale (ad art. 9) del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921.

Art. 11.

Le disposizioni del presente Protocollo, in quanto non vengano a cessare dai loro effetti per virtù della rinuncia concordata fra i due Governi, ai sensi dell'art. 11 del Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, di valersi della facoltà di cui all'art. 10 dello stesso Trattato, resteranno in vigore per tutta la durata del Trattato medesimo.

I Governi delle due Alte Parti contraenti si riservano, tuttavia, di introdurvi, di comune accordo, le modificazioni che fossero rese necessarie dalle mutate condizioni dei traffici, e ciò su domanda che ciascuno di essi avrà facoltà di fare in ogni tempo, dopo la scadenza di un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, e con preavviso di tre mesi.

Il presente Protocollo, che sarà considerato come approvato e sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratificazione speciale, per il solo fatto dello scambio delle ratifiche della Convenzione alla quale è annesso, è stato redatto in doppio esemplare, uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo in italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 1° marzo 1924.

BENITO MUSSOLINI.

J. DVORÁCEK.
F. PEROUTKA.

LISTA *A*.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia è ammessa liberamente, senza dichiarazione preventiva e senza limite di quantità.

9. — Fichi.
11. — Cedri, limoni e cedrati.
12. — Arance e mandarini.
13. — Cedri, limoni, cedrati e arance in acqua salata, arance immature piccole; scorze di arance, di cedrati e di cedri, anche macinate o conservate in acqua salata.

ex 14. — **Pistacchi.**
16. — **Mandorle.**
ex 17. — **Carrube** e castagne.
18. — Pignoli sgusciati e melagrane.
34. — Riso con o senza lolla; tritume di riso.
36. — Noci e nocciole, mature.
ex 37 *a*). — Frutta fresca fine da tavola:

1. Albicocche, dal 1° giugno al 31 luglio.
2. Pesche, dal 1° giugno al 30 settembre.
3. Ciliege, dal 1° marzo al 31 maggio.
4. Prugne, dal 1° giugno al 31 agosto.
5. Fragole, dal 1° marzo al 31 maggio.
6. Mele, pere e cotogne in doppio imballaggio.

ex 43 *a*). — Ortaggi fini da tavola:

1. Cavolfiori, dal 1° novembre al 30 aprile.
2. Pomodori, dal 1° aprile al 31 luglio.
3. Fave e piselli verdi, dal 1° novembre al 15 giugno.
4. Fagiolini, dal 15 novembre al 15 giugno.
5. Asparagi, dal 1° aprile al 31 maggio.

ex 44 *b*). — Conserva di pomodori in fusti.
49 *a*). — Semi di lupinella.
ex 49 *b*). — Altri semi di trifoglio.
61. — Alga, sparto (alfa), piassava e simili materie vegetali per imbottiture, intrecci, spazzole e scope; libro (scorza d'albero), raffia, canna, paglia, fieno, strame; tutte queste materie anche tinte; granaglie e legumi con la paglia o erba.
62. — Piante e parti di piante, non nominate, fresche, secche o preparate.
ex 75. — Pesci di mare, scampi, freschi.
77. — Animali non nominati.
82. — Spugne.
85. — Penne e piume.
87. — Prodotti animali non nominati.
ex 104 ed ex 106. — Olio di oliva (commestibile e al solfuro).
ex 121. — Pesci non specialmente nominati, salati o secchi.
ex 131. — Conserva di pomodori e pesci conservati all'olio, marinati od altrimenti conservati.
ex 134. — Sughero in blocchi e cascami.
134 *b*). — Legname da costruzione e da opera, extra-europeo (T).
136. — Canna da sedie, greggia, non spaccata; bastoni, canne più fini, greggi.
141 *a*). — Celluloide in lastre, verghe e tubi, anche puliti con strati sottopostivi, non ulteriormente lavorati.
142. — Pietre greggie o soltanto sgrossate o segate da non più di tre lati; lastre non spaccate e non segate.
143. — Piriti.
ex 144. — Ceneri di piriti.
147 *b*). — Smeriglio in grani, macinato, lavato.
148 *a*). — Terre coloranti: greggie.
ex 150. — Talco.
151. — Sugo di liquirizia.
ex 155 *b*). — Olii eterei derivati dagli agrumi: di cedro, di cedrato, di limone, di arancio, di mandarino, di bergamotto.
159. — Scorze, ecc., per tinta o concia.
ex 162. — Estratto di legno di castagno.
ex 174. — Manna.
180. — Cotoni e cascami di cotone.
202. — Lino, canapa, juta ed altre materie filamentose vegetali.
220. — Lana.
ex 240. — Cascami di seta non filati.
241. — Ovatta di seta, esclusa quella per scopi medicinali.
242. — Seta tratta, anche ritorta.
243. — Borra di seta anche ritorta.
244 *a*). — Seta artificiale, anche ritorta greggio-bianca, non tinta.
245. — Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, commisti con altre materie tessili, anche ritorti.
ex 275 *a*). — Scope di saggina anche con manico.
ex 281 *b*). — Treccie di paglia e di truciolo.
ex 298, ex 299, ex 300 — Stampati, anche con incisioni, per la presentazione e lo smercio di prodotti italiani.
305. — Gomma in soluzione.
306. — Gomma elastica in pasta.
363. — Tritello di sughero, farina di sughero, sughero in dadi.
364. — Sughero in lastre e dischi.
ex 383. — Perle di vetro veneziane.
ex 384, ex 385, ex 387, ex 388. — Conterie veneziane (gocce di vetro, lavori di smalto, di perle di vetro e di vetro filato, anche in congiunzione di altre materie).
ex 391. — Marmo, alabastro e serpentino, segati da più di tre lati, ma del resto greggi, oppure soltanto sgrossati; lastre di pietra della grossezza di più di cm. 16 soltanto segate o spaccate.
394 *a*) 2. — Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, greggie e segate.
403. — Pietre naturali da arrotare e da affilare.
ex 517, ex 521. — Macchine per caffè espresso.
ex 531. — Macchine per la preparazione, la messa in opera, la torcitura e la filatura della seta.
ex 571. — Coralli veri o falsi, lavorati, ma non montati. Perle vere non montate.
ex 582. — Mandolini e chitarre.
ex 596 *a*). — Zolfo e fiori di zolfo, antimonio metallico, mercurio.
598 *d*). — Acido borico, greggio e raffinato.
ex 598 *f*). — Acido tartarico e citrico.
ex 599 *a*). — Borace greggio, cremor di tartaro greggio, salino delle barbabietole.
ex 600 *a*). — Citrato e tartrato di calce.
ex 600 *l*). — Fosfato di calce, artificiale.
612 *b*). — Caseina e caseogomma.
ex 651. — Statue (busti e figure di animali) del peso di oltre Kg. 5, di marmo, alabastro, serpentino.
ex 653. — Crusche, cascami di riso, panelli di semi oleosi.
654 *b*). — Avanzi di vegetali spremuti.
ex 656. — Carniccio, per la fabbricazione della colla.

LISTA D.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia è ammessa senza limite di quantità sotto condizione della dichiarazione preventiva di entrata.

1. — Cacao in grani e gusci di cacao (T).
2. — Caffè (T).
ex 3. — Tè in imballaggio originario (T).
ex 4 *a*). — Pepe (T).
5. — Cannella (T).
ex 8. — Zafferano.
ex 14. — Datteri e banane (T).
ex 17. — Olive fresche, secche o salate.
40. — Tartufi.
48. — Semi di senapa (anche macinati, in fusti)
50. — Semi d'erba.
ex 51. — Anice, coriandoli, finocchio.
ex 52. — Sementi non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole da zucchero e da foraggio e di conifere.
55. — Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutti d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi.
76. — Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati.
ex 79. — Uova di pollame.
ex 86. — Vesciche, budella: fresche, salate o secche.
88. — Burro naturale.
ex 89. — Grasso di maiale e lardo.
91 a 94. — Grassi, seghi animali e vegetali, cera vegetale.
97 *a*). — Acido oleico.
99. — Vaselina e lanolina.
101. — Grassi e miscele di grassi, non specialmente nominati.
102 a 106. — Olii grassi, escluso quello di girasole.
ex 112. — Acque minerali di sorgenti italiane.
ex 115. — Sago e surrogati di sago, tapioca.
ex 117 *a*). — Carne congelata (T).
ex 118. — Salami (delle specialità dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze); salamini, mortadelle; zamponi e coteghini.
122. — Pesci preparati (marinati o sott'olio, ecc.) in botti.
126. — Cacao in polvere.
128. — Pesci, carni e crostacei in conserva.
ex 148 *b*). — Terre coloranti calcinate, macinate, lavate, compresse: gialle, brune e verdi cosidette di Siena e di Verona.
ex 149-150. — Terre, pietre e materie minerali non nominate, eccettuati la calce, il manganese e la criolite.
154. — Acque odorose senza alcool.
156-157. — Legni per tintura e per concia.
ex 158. — Corteccie di quercia.
162. — Oricello, persio, indaco, cocciniglia, estratto di quebracho ed altri estratti tannici non nominati.

163. — Estratti per tinta non nominati.
165. — Resina comune, colofonia, pece non specialmente nominata (T).
167. — Pece da bottaio, da funaio, da birraio, da spazzolaio (T).
168-169. — Terra d'asfalto, pietre d'asfalto greggie anche macinate; bitume di asfalto.
ex 170. — Cemento d'asfalto, mastice d'asfalto.
171. — Tavolette e dadi d'asfalto.
181 a 187. — Ovatta e filati di cotone.
205-206. — Filati di canapa e di juta.
ex-216. — Tessuti di filati di canapa.
244 b). — Seta artificiale, anche ritorta: tinta.
246. — Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, imbianchiti o tinti, preparati per la vendita al minuto.
307. — Gomma elastica in fili non ricoperti.
308. — Piastre di gomma elastica non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate.
309. — Lavori di piastre di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini.
ex-311. — Tacchi e suole di gomma.
314. — Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati.
315. — Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati di gomma elastica.
ex 320 b) c) g). — Tubi di gomma o di tessuto gommato, guarnizioni, e armature per scopi tecnici e elettrotecnici.
ex 323. — Tappeti e rivestimenti di linoleum.
331 a 334. — Pelli e cuoi di becco, capra, capretto, pecora, agnello, conciate e preparate o non.
335. — Pelli da guanti.
336-337. — Pelli verniciate e pelli non nominate; pergamena.
ex 340. — Sandali e calzature da bambini e da ragazzi.
ex 354 a) b). — Manichi di frusta.
ex 361 c). — Pellicole cinematografiche impressionate.
365. — Mattonelle di sughero.
368-369. — Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura; vetro macinato (vetro in polvere), verghette, piastrine e tubetti di vetro, senza distinzione del colore.
ex 370 b) et ex 372 a). — Fiale per iniezioni ipodermiche, vuote.
393. — Lavagna.
394 b) 2. — Lastre di marmo, di alabastro, di serpentino, levigate o pulite.
396. — Lavori non specialmente nominati di alabastro, marmo e serpentino.
401. — Lavori di amianto.
408. — Lavori di pietra, fini, vale a dire oggetti di lusso.
ex-425. — Ceramiche artistiche italiane.
ex 538. — Macchine da pastificio.
ex 600 l). — Carbonato di calce, artificiale
602 a). — Solfato di rame.
602 c). — Verderame.
ex 638. — Cerini.

LISTA C.

Prodotti la cui importazione dall'Italia in Cecoslovacchia è autorizzata nel limite di contingenti.

Voce	Prodotti	Unità	Quantità
ex 10.	Uva secca in grani e grappoli	Quintali	10,000
ex 17.	Noci di cocco ed altre noci esotiche mangerecce (T)	»	5,000
31.	Fagioli e fave, piselli e lenticchie	»	10,000
ex 33.	Farine e prodotti della macinazione dei cereali	»	400,000
35 a).	Uva in grappoli, fresca (da tavola)	»	1,500
37 b) c).	Frutta fresca alla rinfusa, in sacchi o in altri imballaggi	»	40,000
41.	Cipolle ed agli	»	50,000
ex 43 a).	Patate	»	150,000
ex 43.	Altri ortaggi freschi	»	30,000
ex 44.	Legumi preparati	»	1,500
ex 49 b).	Semi di trifoglio violetto (pratense) e di erba medica	»	4,000
54 a).	Fiori recisi freschi	»	2,000
ex 108 a).	Distillati di vino	Ettolitri	2,000
ex 108 b) d).	Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi distillati con aggiunta di zucchero o di altre sostanze ed altri liquidi spiritosi distillati, escluso l'alcool	»	1,000
ex 109 a).	Vino in botti, cisterne e damigiate	»	110,000
ex 109 b).	Vino in bottiglie	»	10,000
110.	Vini spumanti	Ettolitri	1,000
116.	Paste alimentari	Quintali	10,000
119.	Formaggi	»	2,500
ex 127.	Cioccolata e prodotti di cioccolata	»	1,000
129 a 132.	Conserve di legumi e di frutta, generi alimentari in recipienti ermeticamente chiusi, commestibili non specialmente nominati	»	5,000
ex 155.	Olii eterei, esclusi quelli di agrumi	»	80
219.	Merci da funaio ed articoli tecnici	»	2,000
247 a 260.	Manufatti di seta	»	1,000
266.	Feltri per cappelli	Pezzi	100,000
267 b).	Cappelli da uomo e da ragazzo, di feltro	»	170,000
267 c).	Cappelli da uomo e da ragazzo, di paglia, ecc., e di truciolo	»	70,000
268.	Cappelli da signora e da ragazza, di ogni specie	»	35,000
274.	Vestiti, biancheria, articoli da abbigliamento	Quintali	500
275 b).	Pennelli grossolani	»	100
ex 299.	Cartoline illustrate	»	50
310.	Balocchi di gomma elastica	»	250
312.	Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni o fini	»	6,000
316-317.	Tessuti, lavori a maglia e passamani elastici; vestiti e altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316	»	500
320 d).	Cinghie di trasmissione	»	500
c).	Pneumatiche (copertoni e camere d'aria)	»	10,000
355.	Balocchi di legno	»	500
366.	Turaccioli, suole ed altri lavori di sughero	»	400
ex 538.	Ascensori	Num.	50
539 a 545.	Macchine e motori e apparecchi elettrici e oggetti per l'impiego dell'elettricità	Quintali	7,000
550.	Motociclette complete e biciclette	Num.	1,300
551-552.	Parti staccate di motociclette e biciclette	Quintali	300
553.	Automobili	Num.	400
554.	Motori per automobili, motocicli e aeroplani	»	500
597 a 632.	Prodotti chimici non elencati fra quelli di libera importazione o fra quelli soggetti a dichiarazione	Quintali	5,000
ex 613.	Amido di riso e farina d'amido	»	1,000
617.	Fosfati trattati con acidi (superfosfati)	»	100,000
ex 618.	Lucido d'amido	»	500
630.	Preparazioni medicinali, ovatte e fasciature	»	500
632-633.	Essenze alcooliche aromatiche, profumerie e cosmetici	»	500
637.	Sapone	»	3,000

LISTA D.

Prodotti la cui importazione dalla Cecoslovacchia in Italia è ammessa, in deroga al divieto, senza limiti di quantità.

Tappeti di lana: di ciniglia.
Mobili, cornici e mercerie di legno.
Lavori di vetro arrotati, incisi, dorati e argentati.
Capelli lavorati.
Mercerie, e balocchi, esclusi quelli di legno.
Fiori finti.

LISTA E.

Prodotti la cui importazione dalla Cecoslovacchia in Italia è autorizzata nel limite di contingenti.

Prodotti	Unità	Quantità
Liquori	Quintali	500
Profumerie	»	100
Saponi profumati	»	200
Lavori di carta e di cartone	»	500

Vetture automobili	Pezzi	100
Piume da ornamento, greggie e lavorate	Quintali	15
Lavori di madreperla, tartaruga, corna e unghie	»	600
Esplodenti	»	800
Articoli di granata, anche combinati con oro e argento	Lire	1,000,000
Pizzi, tulli e tessuti ricamati di lino, di cotone, di lana e di seta	Quintali	200
Tappeti di lana, esclusi quelli di ciniglia	»	1,500
Pianoforti	Pezzi	350
Balocchi di legno	Quintali	500

Lista F.

Tasse di manipolazione applicabili ai prodotti importati dall'Italia in Cecoslovacchia.

	Quota *ad valorem* della tassa
ex 8. — Zafferano	2 %
ex 10. — Uva passa	5 %
ex 14. — Datteri e banane	2 %
35 *a*). — Uva fresca (da tavola)	2 %
ex 37 *a*). — Frutta fresche, fine, da tavola, non comprese nella lista *A*	2 %
37 *b*) *c*). — Frutta fresche alla rinfusa, in sacchi e in altri imballaggi	½ %
40. — Tartufi	2 %
41. — Cipolle e agli	½ %
ex 43 *a*) — Patate	esenti
43 *b*). — Altri ortaggi e legumi freschi	½ %
ex 52. — Sementi non specialmente nominate, escluse quelle di barbabietole	½ %
54 *a*). — Fiori freschi recisi	2 %
55. — Fogliame, erbe, rami da ornamento (senza fiori e frutta d'ornamento), recisi, sciolti o legati in mazzo, anche su filo metallico: freschi e secchi	2 %
76. — Conchiglie e crostacei di mare, freschi, anche cotti, ma non sgusciati	2 %
[illegible]6. — Vesciche, budella: fresche, salate o secche.	½ %
[illegible] *a*). — Distillati di vino	2 %
[illegible]). — Liquori, essenze di punch ed altri liquidi spiritosi con aggiunta di zucchero e di altre sostanze	2 %
[illegible] Distillati di frutti (maraschino sprit) escluso l'alcool	1 %
[illegible]no in fusti e damigiane	½ %
[illegible] in bottiglie	2 %
[illegible]umanti	2 %
[illegible]inerali	½ %
[illegible]lle specialità dette salami di Verona, [illegible]abriano, Firenze; salamini; morta[illegible]i e coteghini	½ %
[illegible]	1 %
[illegible]cei in conserva	2 %
[illegible]	2 %
[illegible]	2 %
[illegible] in recipienti erme[illegible] bottiglie e si[illegible]odoro e i pe[illegible]	1 %
ex 132. — [illegible]	½ %
134. — Acque [illegible]	1 %
ex 155. — Olii eterei eccettuati quelli [illegible]	2 %
ex 216. — Tessuti di filati di canapa	½ %
244 *b*). — Seta artificiale anche ritorta, tinta	¼ %
246. — Filati di seta, di borra di seta, di seta artificiale, anche misti ad altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto	½ %
247. — Tessuti ricamati di seta	2 %
248. — Tulli, garze, pizzi, ecc., di seta	2 %
250. — Tessuti di seta	½ %
252. — Tessuti a maglia e lavori a maglia, di seta	2 %
255. — Tessuti di mezza seta, ricamati, ecc.	2 %
256. — Tessuti di mezza seta, non nominati	½ %
258. — Tessuti a maglia e lavori a maglia, di mezza seta	2 %
ex 299. — Cartoline illustrate	½ %
308. — Piastre di gomma elastica, non vulcanizzate, tagliate, tinte, cilindrate	½ %
309. — Lavori di piastre di gomma elastica, non specialmente nominati, vulcanizzati o non, anche in unione con materie ordinarie o fini	½ %
310. — Balocchi di gomma elastica	2 %
ex 311. — Tacchi e suole di gomma elastica	1 %
312. — Lavori di gomma tenera, non nominati, anche combinati con materie comuni e fini	1 %
314. — Lavori di gomma dura (ebanite) non nominati	½ %
315. — Tessuti e stoffe a maglia, rivestiti, impregnati, intonacati e di gomma elastica	½ %
316. — Tessuti, lavori a maglia e passamani elastici	½ %
317. — Vestiti ed altri oggetti confezionati con tessuti delle voci 315 e 316	½ %
320 *e*). — Pneumatici	1 %
ex 320 — Articoli tecnici di gomma elastica, altri	½ %
ex 323. — Tappeti e rivestimenti di linoleum	½ %
335. — Pelli da guanti	½ %
ex 340. — Sandali e calzature da bambini e da ragazzi	½ %
ex 354 *a*) *b*). — Manichi di frusta	½ %
355. — Balocchi di legno	2 %
ex 361 *c*). — Pellicole cinematografiche impressionate	½ %
368-369. — Massa di vetro, massa di smalto e d'invetriatura, vetro macinato, verghette, piastrine e tubetti di vetro	½ %
ex 370 *b*). — Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro ordinario	½ %
ex 372 *a*). — Fiale vuote per iniezioni ipodermiche, di vetro fine	½ %
394 *b*) 2. — Lastre di marmo, di alabastro e di serpentino, levigate o pulite	½ %
396. — Lavori non nominati di alabastro, di marmo e di serpentino	2 %
408. — Lavori di pietra, fini	2 %
ex 425. — Ceramiche artistiche italiane	2 %
ex 538. — Macchine da pastificio	½ %
Ascensori completi	½ %
539. — Macchine dinamo, elettromotori, trasformatori, ventilatori, ecc.	½ %
544. — Cavi e conduttori di elettricità, isolati	½ %
550. — Velocipedi e motociclette complete	½ %
553. — Automobili	½ %
554. — Motori da automobile e da aeroplano	½ %
Motori per motocicli	½ %
ex 613. — Amido di riso e farina d'amido	½ %
ex 618. — Lucido di amido	½ %
632. — Essenze aromatiche alcooliche	1 %
633. — Profumerie, ecc.	2 %
637. — Saponi	½ %
638. — Candele e torcie di cera, cerini	½ %

Protocollo finale.

Al momento di procedere alla sottoscrizione della Convenzione addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921, conchiusa in data di oggi fra l'Italia e la Cecoslovacchia, i Plenipotenziari sottoscritti hanno fatte le seguenti riserve e dichiarazioni, che dovranno formare parte integrante della stessa Convenzione:

I. — IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA *A*.

(*Dazi all'entrata in Cecoslovacchia*).

1.

Resta riservata alla Cecoslovacchia la facoltà di modificare i dazi per l'importazione dei seguenti prodotti; ma, nel caso che fosse fatto uso di tale facoltà, i nuovi dazi, per gli stessi prodotti di origine e di provenienza dall'Italia, non potranno superare i limiti rispettivamente indicati qui sotto:

		Corone
34. — Riso:		
con lolla e tritumi di riso	per quintale	5.40
senza lolla	»	21.60
ex 37. — Frutta non specialmente nominate, fresche:		
b) altre, non imballate o in sacchi:		
1. Mele, pere e cotogne, alla rinfusa	»	6.—
2. Mele, pere e cotogne, in sacchi	»	12.—
3. Prugne e altre frutta non nominate ai numeri 1 e 2	»	18.—
c) altre frutta in altro imballaggio	»	30.—
41. — Cipolle e agli	»	24.—
82 *b*) spugne, altre	»	350.—
ex 244. — Seta artificiale, anche ritorta:		
a) greggia, bianca, non tinta:		
semplice	per Kg.	10.50
addoppiata o torta	»	14.—

2.

Ad nn. 104 *e* 106. — In vista delle disposizioni in vigore in Cecoslovacchia per lo sdoganamento degli olii d'oliva e d'arachide allo scopo di constatarne la purezza, è convenuto che saranno riconosciuti dalle dogane cecoslovacche i certificati d'analisi rilasciati dagli Istituti scientifici del Regno d'Italia, che saranno a ciò autorizzati secondo gli accordi da prendere fra i Governi delle due Alte Parti contraenti.

3.

Ad n. 108. — I distillati di vino di cui al n. 108 *a*), per essere ammessi al dazio convenzionale per essi stabilito, dovranno essere accompagnati da un certificato, rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di prodotti provenienti dalla distillazione del vino.

4.

Ad n. 383. — Gli articoli conosciuti sotto la denominazione di conterie di Venezia rientrano sotto il n. 383 e sono ammessi al dazio convenzionale di 40 corone anche se sono infilati per facilitarne l'imballaggio e il trasporto.

5.

Ad n. 393. — Per lastre di ardesia ugualizzate, considerate sotto il n. 393 *b*), s'intendono soltanto le ardesie che sono state rese piane uguagliandone lo spessore, senza aver subito tuttavia operazioni che ne abbiano resa liscia la superficie e cioè che presentano ancora la superficie ruvida per effetto di lievi cavità, protuberanze o altre asperità.

6.

Ad n. 613. — Per essere ammesso al trattamento convenzionale stabilito sotto il n. 613, l'amido dovrà essere accompagnato da un certificato rilasciato dall'autorità italiana a ciò debitamente autorizzata, da cui risulti accertato che si tratta di amido di riso.

II. — IN QUANTO SI RIFERISCE ALLA TARIFFA *B*

(*Dazi all'entrata in Italia*).

1.

Ad n. 581. — Nel caso in cui l'Italia modificasse i dazi sulle lastre di vetro tirate a macchina, di spessore superiore a 3 millimetri, attualmente classificate sotto il n. 581 *c*) 3, i nuovi dazi per le lastre di tale specie, di origine e provenienza dalla Cecoslovacchia, non potranno superare quelli stabiliti dalla tariffa *B* annessa alla presente Convenzione, per le lastre considerate sotto il n. 581 *c*) 4.

2.

Nel caso in cui l'Italia ripristinasse il dazio d'importazione sui prosciutti, non sarà applicato a questi prodotti, di origine e provenienza dalla Cecoslovacchia, un dazio superiore a quello stabilito sotto il n. 20 *b*) 1, dalla tariffa doganale italiana approvata col Regio decreto 9 giugno 1921, n. 806.

3.

Ad ex n. 658. — Nello sdoganamento degli olii essenziali enumerati sotto il n. ex 658 saranno riconosciuti dalla dogana italiana i certificati di analisi rilasciati dalle autorità cecoslovacche a ciò debitamente autorizzate, dai quali risulti accertato che si tratta di olii essenziali delle qualità specificate sotto il predetto numero della tariffa.

4.

Ad n. 757. — L'Italia si riserva, in ogni caso, la facoltà di fare cessare il regime convenzionale dell'Antrachinone allo scadere di due anni dalla data della presente Convenzione.

5.

Le seguenti disposizioni saranno osservate, per quanto riguar[illegible] le tare, all'importazione dalla Cecoslovacchia delle merci sott[illegible] dicate:

a) sulle lastre di vetro o di cristallo e sui lavori di [illegible] tassati a peso lordo e importati senza recipienti, l'aumento [illegible] di tara, stabilito dall'art. 5 delle disposizioni sulle tare, sar[illegible] cato nella misura ridotta di 12 per cento;

b) L'aumento a titolo di tara, stabilito dai predetto [illegible] disposizioni sulle tare, non si applica alle stoviglie e [illegible] di terra cotta e di maiolica, nè alle terraglie e alle p[illegible] venienti dalla Cecoslovacchia;

c) è fatta eccezione a quanto prescrive l'art. [illegible] disposizioni sulle tare per i recipienti di lamiera [illegible] nenti carboraffina, i quali, quando sono chiusi in [illegible] per modo che si renda necessario di guastarli p[illegible] tenuto, sono ammessi allo stesso trattamento d[illegible] tengono.

Il presente protocollo, che sarà considerato come [illegible] sancito dalle Alte Parti contraenti, senz'altra ratific[illegible] ciale, per il solo fatto dello scambio delle ratificazioni d[illegible] venzione alla quale si riferisce, è stato steso in doppio esem[illegible] uno in lingua italiana, l'altro in lingua cecoslovacca.

Nel caso di divergenza farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

Fatto a Roma, il 1° marzo 1924.

BENITO MUSSOLINI.

J. DVORÁCEK
F. PEROUTKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1631.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 agosto 1924, n. 1622.

Approvazione della Convenzione italo-cecoslovacca del 1° marzo 1924, per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Roma il 1° marzo 1924 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo primo, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 146. — GRANATA.

Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca per evitare le doppie imposizioni e per regolare altre questioni in materia di imposte dirette.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Cecoslovacca desiderosi di concludere una Convenzione allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette hanno nominato a questo scopo come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. Benito Mussolini, presidente del Consiglio, Ministro per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica Cecoslovacca:

il signor Vlastimil Kybal, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Cecoslovacca a Roma;

il signor Jan Dvorácek, Ministro plenipotenziario, capo della Direzione economica nel Ministero per gli affari esteri;

i quali, dopo avere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'imposta reale che colpisce il reddito dei beni immobili può essere applicata solamente dallo Stato nel quale questi immobili sono situati, anche quando essi appartengono ai sudditi dell'altro Stato contraente.

Art. 2.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'impiego di capitali mobiliari è applicata dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio, salve però le seguenti eccezioni:

1° L'imposta che colpisce il reddito dei capitali con una garanzia ipotecaria appartiene allo Stato nel quale gli immobili sono situati.

2° L'imposta che colpisce gli interessi dei titoli emessi dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre persone morali regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, come pure gli interessi dei titoli emessi da società per azioni, da banche, o da altri istituti di credito appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

La regola prevista dal comma precedente (2°) si applica anche alla tassazione degli interessi dei depositi a risparmio o in conto corrente presso le banche ed altri istituti di credito. Se la banca o l'istituto ha il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti e se vi sono una o più succursali nell'altro Stato contraente, la parte degli interessi dovuta dalle succursali appartiene allo Stato nel quale queste sono situate.

Art. 3.

L'imposta che colpisce i redditi del lavoro, compresi i redditi delle professioni liberali, appartiene allo Stato sul territorio del quale è esercitata l'attività personale dalla quale il reddito proviene.

L'imposta che colpisce gli stipendi, gli assegni, le pensioni, i salari e le altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, appartiene allo Stato nel quale si trova il debitore.

Art. 4.

L'imposta che colpisce il reddito proveniente dall'esercizio di un'industria o di un commercio di qualsiasi specie appartiene allo Stato sul territorio del quale l'impresa industriale o commerciale ha la sua sede legale ovvero il suo stabilimento, anche quando essa estende la sua attività sul territorio dell'altro Stato contraente.

Se l'impresa ha la sua sede o il suo stabilimento principale in uno degli Stati contraenti ed uno o più stabilimenti nell'altro, ciascuno degli Stati colpirà d'imposta la parte del reddito prodotto con l'attività degli stabilimenti rispettivi.

Agli effetti della ripartizione del reddito le autorità finanziarie degli Stati interessati potranno domandare al contribuente di presentare bilanci generali, bilanci speciali e ogni altro documento previsto dalle leggi del rispettivo Stato.

Art. 5.

L'imposta che colpisce le rendite vitalizie e l'imposta che colpisce ogni altra specie di reddito che non sia previsto negli articoli precedenti della presente Convenzione saranno applicate dallo Stato ove il creditore ha il suo domicilio.

Art. 6.

L'imposta personale che colpisce l'insieme dei redditi del contribuente è applicata da ciascuno degli Stati contraenti secondo le regole seguenti:

1° Ai redditi provenienti:

a) da beni immobili;

b) da crediti ipotecari;

c) dall'industria o dal commercio; in quanto non siano esercitati da società per azioni;

d) dal lavoro;

saranno applicate le stesse regole fissate per questi redditi dagli articoli rispettivi;

2° Per ogni altra specie di reddito, compresi i dividendi delle azioni e gli interessi dei titoli, la tassazione sarà fatta nello Stato ove il contribuente ha la sua residenza.

Agli effetti della presente disposizione sarà considerato come residenza il luogo dove il contribuente ha una dimora abituale in condizioni tali da autorizzare la presunzione che egli abbia l'intenzione di conservarla.

Quando il contribuente ha due o più residenze, le autorità finanziarie dei due Stati contraenti fisseranno d'accordo la ripartizione del reddito suddetto.

In mancanza di una qualsiasi residenza nel senso sopra indicato la tassazione del reddito suddetto potrà essere fatta avendo riguardo solamente alla dimora.

Art. 7.

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta può essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono nel territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

a) immobili,

b) crediti ipotecari;

c) imprese industriali o commerciali;

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, è determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Per ogni altra specie di beni mobiliari si applicheranno le stesse regole adottate per l'imposta sull'insieme dei redditi.

Art. 8.

Le regole stabilite dall'art. 7 della presente Convenzione, in rapporto all'imposta sul patrimonio prelevata per una sola volta, si applicano anche all'imposta sull'accrescimento del patrimonio e all'imposta di carattere permanente che eventualmente esistano in uno degli Stati contraenti o che vi siano adottate per l'avvenire.

Art. 9.

Le autorità finanziarie dei due Stati contraenti si impegnano a definire in modo equo, ogni altra questione che possa sorgere dall'applicazione delle imposte, sia a causa della differenza delle date decisive fissate dalle leggi dei due Stati per l'imposta sul patrimonio, sia a causa dei differenti principi che regolano l'applicazione delle imposte in ciascuno dei due Stati.

Art. 10.

Allorchè sia provato che l'azione delle autorità finanziarie degli Stati contraenti abbia avuto per il contribuente l'effetto di una doppia imposizione, egli potrà reclamare contro tale fatto allo Stato al quale appartiene. Se questo reclamo è riconosciuto fondato, l'autorità finanziaria dello Stato in questione potrà accordarsi con l'autorità finanziaria dell'altro Stato per evitare, in modo equo, una doppia imposizione.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prestarsi assistenza reciproca per facilitare l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette.

Una Convenzione separata fisserà le regole alle quali questa assistenza sarà soggetta.

Art. 12.

I funzionari diplomatici e consolari di ciascuno degli Stati contraenti ed i loro addetti, in quanto siano di carriera e sudditi dello Stato che essi rappresentano, ed in quanto non esercitino nel territorio dello Stato presso il quale sono accreditati alcuna professione, industria od altra attività lucrativa, sono esenti dalle imposte dirette, ad eccezione di quelle che sono riscosse per ritenuta diretta o che colpiscono immobili o interessi di capitali mobili investiti nello Stato presso il quale sono accreditati.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà effetto:

1° Per l'imposta sul patrimonio dal giorno dell'entrata in vigore della legge rispettiva che ha introdotto questa imposta in ciascuno degli Stati contraenti;

2° Per le imposte indicate agli articoli da 1 a 6, a partire dal 1° gennaio 1925 per ciò che riguarda la tassazione che si riferisce all'anno 1925 ed all'avvenire.

Le regole fissate in questi articoli saranno adottate, a richiesta di una delle Alte Parti contraenti, per risolvere in modo equo, qualsiasi controversia in materia di imposte che sia ancora in sospeso al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 14.

La presente Convenzione sarà ratificata.

Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciare la presente Convenzione, con effetto dal 1° gennaio successivo mediante un preavviso di almeno 8 mesi.

La presente Convenzione è redatta in doppio esemplare in italiano e in cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che i plenipotenziari suddetti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, addì 1° marzo 1924.

(*L. S.*) BENITO MUSSOLINI.

(*L. S.*) VLASTIMIL KYBAL

(*L. S.*) JAN DVORÁCEK.

PROTOCOLLO FINALE.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Cecoslovacca e il Regno d'Italia allo scopo di evitare le doppie imposizioni e di regolare altre questioni in materia di imposte dirette:

I plenipotenziari sotto indicati hanno fatto le seguenti dichiarazioni che formeranno parte integrante della Convenzione medesima:

1° Per « Istituti di credito » ai sensi dell'art. 2 ultimo comma della Convenzione si intende qualsiasi stabilimento che eserciti l'industria del credito;

2° Sono considerati come stabilimenti, ai sensi dell'art. 4, le fabbriche, le officine, i laboratori, i locali di compra e vendita, i magazzini, le agenzie ed altri esercizi commerciali come anche l'esistenza di un rappresentante permanente;

3° Resta inteso che le due Alte Parti contraenti, si accorderanno, per stabilire, in modo equo, la ripartizione del reddito proveniente dalle imprese industriali e commerciali nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 4;

4° Sono considerate come imprese d'industria o di commercio, nei riguardi dell'imposta globale e dell'imposta sul patrimonio previste dagli articoli 6 e 7 della Convenzione, anche le partecipazioni alle imprese sotto forma di società ad eccezione delle società per azioni. Per le azioni di queste ultime società, come pure per ogni altra specie di titoli è confermato il principio adottato nei due articoli stessi della tassazione nel luogo di residenza del contribuente;

5° Resta inteso che le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 della Convenzione non si riferiscono alle imposte indicate dagli articoli 6, 7 e 8, salvo le eccezioni indicate agli articoli 6, 7 e 8;

6° Per « Imposte dirette » ai sensi della Convenzione, s'intendono le imposte dirette applicate dallo Stato, comprese le addizionali degli enti autarchici;

7° Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni le Alte Parti contraenti si riservano di concludere un accordo separato

Il presente protocollo è redatto in doppio esemplare, in italiano e cecoslovacco. In caso di divergenze farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i plenipotenziari.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato come appresso.

Fatto a Roma, addì 1° marzo 1924.

BENITO MUSSOLINI.

VLASTIMIL KYBAL.

JAN DVORÁCEK.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1632.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1924, n. 1626.

Approvazione di tre convenzioni italo-ungheresi firmate a Budapest il 27 marzo 1924, concernenti i servizi postali, i servizi telegrafici e telefonici e le tariffe adriatiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi fra l'Italia e l'Ungheria, firmati a Budapest il 27 marzo 1924:
1. Convenzione sul servizio postale;
2. Convenzione sui servizi telegrafici e telefonici;
3. Convenzione sulle tariffe adriatiche, con un annesso ed un protocollo di firma.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 150. — GRANATA.

Arrangement conclu entre l'Italie et la Hongrie pour régler quelques questions de détail concernant leur service postal mutuel, en vertu de l'article 23, § 2 de la Convention principale signée à Madrid le 30 novembre 1920.

Art. 1er.

Les taxes des imprimés périodiques expédiés directement par les éditeurs ou maisons libraires y autorisées de l'Italie en Hongrie ou dans le sens inverse sont fixées au 25 % au maximum des taxes internationales des imprimés.

Art. 2.

Les taxes des paquets de livres expédiés directement par les éditeurs ou maisons libraires de l'Italie en Hongrie ou dans le sens inverse sont fixées au 75 % al maximum des taxes internationales des imprimés. Pour ces envois le poids maximum est fixé à 3 kg. sans regard au nombre des volumes que l'envoi contient.

Art. 3.

Chaque Administration aura le droit d'appliquer son tarif interne pour les envois mentionnés dans les art. 1er et 2 dans le cas où ce tarif dépasse le maximum indiqué dans ces articles.

Art. 4.

Dans les relations réciproques entre l'Italie et la Hongrie les colis sont admis jusqu'au poids de 10 kg. La taxe au poids de ces colis est fixée sur la base des taxes internationales. La liste des bureaux italiens prenant part au service des colis de 5 à 10 kg. sera communiquée à l'Administration Hongroise en temps utile. L'Italie se déclare prête à servir d'intermédiaire pour les colis jusqu'à 10 kg. originaires de la Hongrie à destination de l'Egypte et au delà.

Art. 5.

Les deux Administrations Postales seront invitées de reprendre aussitôt que possible le service des mandats-poste, des remboursements et des recouvrements, sur la base de l'Arrangement signé à Portorose le 23 novembre 1921.

Art. 6.

Le présente Arrangement sera ratifié et entrera en vigueur au moment de l'échange des ratifications. Toutefois les deux Administration intéressées pourront le mettre en éxécution à la date qui sera fixée par un échange de lettres entre elles et chacune desdites Administrations aura le droit d'en demander la dénonciation moyennant un avvertissement donné deux mois à l'avance.

Les Administrations Postales intéressées sont autorisées de changer, d'un commun accord, les dispositions de cet Arrangement.

Fait à Budapest, le 27 mars 1924, en deux exemplaires dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Pour l'Italie: LUIGI ORAZIO VINCI, m. p.

Pour la Hongrie: ALADÁR DE STEIGER, m. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Arrangement conclu entre l'Italie et la Hongrie, pour régler leurs rapports pour les services télégraphiques et téléphoniques, en vertu de l'article 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg.

Art. 1.

Les correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux des Hautes Parties Contractantes seront soumises au régime de la Convention télégraphique Internationale et du Règlement y annexé, sauf les dispositions contenues dans le présent Arrangement.

Art. 2.

Sur demande de la Hongrie, l'Italie consent que les taxes terminales pour les correspondances échangées entre les bureaux des Hautes Partis Contractantes soient fixées pour l'Italie à 7 (sept) cts par mot et pour la Hongrie à 7 (sept) cts par mot.

Sur demande de l'Italie, la Hongrie s'engage à acheminer par voie Italie toute la correspondance originaire ou en transit par la Hongrie, sans indication de voie, à destination de l'Espagne, du Portugal, des Amériques, de l'Afrique et des autres Pays du régime extra-européen, lorsque les tarifs de la voie Italie (par fil, par câble ou par radio) ne soient pas supérieurs aux tarifs des voies les moins couteuses pour chaque Pays et lorsque la voie Italie est également rapide que les autres voies.

Art. 3.

Pour les télégrammes de presse, les taxes des Hautes Parties Contractantes sont réduites de 50 % (cinquante) dans les relations terminales, et au moins du 50 % (cinquante) dans les relations de transit des deux régimes européen et extraeuropéen.

La réduction de 50 % (cinquante) sur les taxes terminales est accordée aux télégrammes d'Etat échangés entre le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes et ses représentants diplomatiques et consulaires dans l'autre Etat.

Art. 4.

Les taxes terminales des Hautes Parties Contractantes sont réduites de 75 % (soixantequinze) pour les télégrammes de presse déposés ou adressés par une ou à une agence de publicité, autorisée régulièrement par chacune des Hautes Parties Contractantes.

Si une des Hautes Parties Contractantes consentirait aux agences ou à la presse d'un autre Etat des réductions égales ou supérieures à la réduction susindiquée, sur demande de l'autre Haute Partie Contractante, la première Partie consentira une nouvelle réduction à l'agence de publicité déjà autorisée, de sorte que cette agence puisse jouir toujours d'un tarif inférieur à celui consenti à toute autre agence, et inférieur d'un tiers à la réduction accordée à la presse.

Les réductions indiquées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 3 seront appliquées également aux télégrammes, qui seront échangés entre les deux Etats par voie radiotélégraphique directe.

Art. 5.

Les télégrammes météorologiques seront expédiés en franchise comme télégrammes de service, dans les limites fixées par les Administrations des deux Hautes Parties Contractantes.

Art. 6.

1. Les remboursements des taxes pour les télégrammes originaires de l'Italie à destination de la Hongrie, et viceversa, sont effectués à la charge de l'Administration dont dépend le bureau d'origine, sans communiquer les réclamations d'Office à Office, en tant qu'une enquête entre les Administrations ne serait pas en cas exceptionnel, jugée nécessaire dans l'interêt du service télégraphique.

2. Les remboursements de taxes sont effectués par l'Administration d'origine des télégrammes, sur demande de l'expéditeur, lequel doit présenter:

a) lorsqu'il s'agit d'un télégramme non arrivé, une déclaration écrite du bureau de destination, confirmant que le télégramme en question n'a pas été remis;

b) lorsqu'il s'agit d'un télégramme retardé ou altéré, ou mutilé, la copie d'arrivée de ce télégramme.

3. Les taxes des bons de réponse payée, non utilisés par le destinataire ou resté en possession du bureau de destination, afférents aux télégrammes avec — R. P. — de l'Italie pour la Hongrie, et viceversa, sont remboursées aux expéditeurs des télégrammes en question, aux soins et frais de l'Administration d'origine de ces mêmes télégrammes.

Pour obtenir le remboursement des bons de réponse les expéditeurs devront présenter à l'administration d'origine:

a) le bon de réponse délivré au destinataire, si celui-ci n'a pas fait usage du bon;

b) une déclaration du bureau de destination, de laquelle il résulte que le bon est resté en sa possession, lorsque le télégramme-demande n'a pas été remis, ou a été refusé, ou bien que le bon de — R. P. — a été refusé par le destinataire.

4. Les taxes de réponses payées seront exclues des comptes des télégrammes échangés entre l'Italie et la Hongrie

Art. 7.

Les deux Hautes Parties Contractantes reconnaissent l'urgence d'établir une communication téléphonique directe Budapest-Trieste, et à ce but Elles s'engagent de mettre à disposition sur leur territoire respectif les circuits nécessaires et de faire les démarches utiles près l'Administration du Royaume des Serbes-Croates et Slovènes pour obtenir le circuit nécessaire sur le territoire yougoslave.

Art. 8.

Le tarif des conversations téléphoniques se compose d'une taxe terminale pour chacune des Parties Contractantes et d'une taxe de transit pour chaque Pays de transit.

Le montant de la taxe terminale est déterminé par chaque Haute Partie Contractante sur la base des taxes indiquées à l'article 9.

Art. 9.

1. Pour la conversation ordinaire de 3 minutes, le montant de la taxe terminale de chaque Haute Partie Contractante est fixé comme suit:

I.ère zone-taxe terminale francs or 0.50 (cinquante),
II.ème zone-taxe terminale francs or 0.75 (soixantequinze),
III.ème zone-taxe terminale francs or 1.— (un),
IV.ème zone-taxe terminale francs or 1.25 (un vingtcinq),
V.ème zone-taxe terminale francs or 1.50 (un cinquante),
VI.ème zone-taxe terminale francs or 2.— (deux).

Les Administrations téléphoniques des Hautes Parties Contractantes fixeront, d'un commun accord, les zones dans lesquelles les subdivisions territoriales des Pays respectifs (province ou comitat) devront être comprises.

2. Pour les conversations urgentes les montants des taxes susindiqués sont triplés.

3. Pour les conversations ordinaires échangées pendant la nuit (de 21 h. à 8 h. méridien de l'Europe Centrale) les montants des taxes terminales sont réduits du 40 % (quarante). La réduction est portée au 50 % (cinquante) pour les conversations ordinaires échangées pendant la nuit sous forme d'abonnement.

4. Pour les avis d'appel le montant de la taxe terminale pour chaque Haute Partie Contractante est fixé comme suit:

I.ère zone-taxe terminale francs or 0.25 (vingtcinq),
II.ème zone-taxe terminale francs or 0.35 (trentecinq),
III.ème zone-taxe terminale francs or 0.50 (cinquante),
IV.ème zone-taxe terminale francs or 0.60 (soixante),
V.ème zone-taxe terminale francs or 0.75 (soixantequinze),
VI.ème zone-taxe terminale francs or 1.— (un).

Art. 10.

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à faciliter à l'autre, à travers son territoire, les communications avec les réseaux d'un tiers Etat.

Les taxes de transit des Hautes Parties Contractantes seront établies d'un commun accord, mais elles ne devront pas dépasser en tout cas les taxes fixées à l'article 9 du présent Arrangement, prenant en considération la distance entre les deux points frontières, par lesquels le circuit pénètre et sort respectivement du territoire de transit.

Art. 11.

Les conversations d'Etat jouissent de la priorité sur les autres conversations et leur durée n'est pas limitée.

Art. 12.

Les taxes téléphoniques font l'objet de la part de chaque Haute Partie Contractante d'un compte mensuel, indépendant du compte des taxes télégraphiques.

Art. 13.

Le présent Arrangement sera ratifié et entrera en vigueur au moment de l'échange des ratifications. Toutefois il pourra être mis en exécution à la date qui sera fixée par un échange de lettres entre les Administrations des Hautes Parties Contractantes. Il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois après que la dénonciation en sera faite par l'une des Hautes Parties Contractantes.

Les Administrations intéressées sont autorisées de changer, d'un commun accord, les dispositions de cet Arrangement.

Fait à Budapest, le 27 mars 1924, en deux exemplaires dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Pour l'Italie: LUIGI ORAZIO VINCI, m. p.
Pour la Hongrie: ALADÁR DE STEIGER, m. p.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Accord concernant le trafic adriatique et les arrangements financiers en connexion avec l'accord du 29 mars 1923 pour la réorganisation administrative et technique de la Compagnie des chemins de fer du Sud (Sudbahn).

Etant donné que, d'après l'article 43 de l'accord de Rome du 29 mars 1923, pour la réorganisation administrative et technique du réseau de la Compagnie des chemins de fer du Sud, qui dorénavant s'appellera « Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) », le réseau de la Compagnie situé dans la République d'Autriche, le réseau situé dans le Royaume de Hongrie, et le réseau situé dans le Royaume d'Italie sont grevés de droits de gage et d'hypothèque cumulatifs et étant donné que, d'après les dispositions de l'article susmentionné et du Protocole de signature fait à Rome le 29 mars 1923 point II. 5 il pourrait arriver que le Gouvernement italien ait à effectuer des payements pour le Gouvernement hongrois jusqu'à concurrence d'une somme égale à la contribution minimum (art. 15 de l'accord de Rome),

Sa Majesté le Roi d'Italie,

et

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie

désirant régler les rapports qui pourraient surgir entre eux en conséquence de ces dispositions et désirant aussi régler d'accord l'établissement d'un régime tarifaire adriatique,

Ont nommé comme leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie

Monsieur le Comte LUIGI ORAZIO VINCI, Chargé d'Affaires d'Italie a Budapest;

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie

Monsieur ALADÁR STEIGER DE DANOCZ, Consul Général, Chef de section au Ministère Rl. hongrois des Affaires Etrangères

qui, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté ce qui suit:

Art. 1er.

1. Le Gouvernement du Royaume d'Italie accordera pendant la durée du présent accord, à la demande du Gouvernement du Royaume de Hongrie, des avances pour les payements de l'annuité forfaitaire à verser par le Gouvernement hongrois en vertu de l'accord de Rome du 29 mars 1923 pour la réorganisation administrative et technique de la Südbahn.
2. Ces avances seront concédées jusqu'à la concurrence d'un maximum de 1,000,000 (un milion) de francs or par an, et elles ne dépasseront jamais la limite du déficit annuel du réseau hongrois de la Compagnie Danube-Save-Adriatique.
3. L'annuité forfaitaire à payer pour le réseau de la Compagnie par le Royaume de Hongrie sera enregistrée dans le compte d'exploitation.

Art. 2.

1. Si le Gouvernement hongrois voudra se prévaloir des avances visées à l'alinéa 2 de l'article premier, il s'adressera au Gouvernement italien.
2. Ces avances seront versées directement au fonds des obligations de la Compagnie D. S. A. en décompte des sommes dues jusqu'à concurrence de la redevance minimum, échues d'après les dispositions des articles 15, 24 et 29 de l'accord visé à l'article 1er.

Art. 3.

Le présent accord ne modifie à aucun degré les dispositions relatives à la subrogation du Royaume d'Italie dans les droits des créanciers de la Compagnie D. S. A. et dans l'ypothèque grevant les réseaux hongrois de la dite Compagnie d'après les dispositions de l'accord pour la réorganisations administrative et technique de la Südbahn du 29 mars 1923. Ces dispositions auront effet pour tout payement effectué au fonds des obligations de la Compagnie D. S. A. en conformité du présent accord.

Art. 4

1. Les sommes visées à l'alinéa 2 de l'article 1er seront remboursées en francs or, en dix termes égaux annuels, dont le premier devra être considéré comme échu et exigible le 31 décembre de la cinquième année à partir du jour du versement.
2. Les sommes susvisées produiront des intérêts sur le pied de 1 % (un) par an à partir du jour du versement. Jusqu'à la fin de la cinquième année cet intérêt sera capitalisé et distribué sur les dix termes à rembourser.
3. En correspondance de chacun des dix termes susdits, qui comprendront aussi l'intérêt annuel de 1 %, le Gouvernement du Royaume de Hongrie remettra des bons du Trésor payables en francs or en faveur du Gouvernemt du Royaume d'Italie.
4. Les bons du Trésor ne seront pas mis en circulation. Ils seront payables en Italie, en faveur du Trésor italien. En cas de retard de payement chaque terme produira des intérêts sur le 5 % (cinq) par an, à partir du jour de l'échéance.
5. La quittance du versement donnée par le fonds des obligations, constitue un titre de créance pour le Gouvernement italien jusqu'à la remise des bons du Trésor hongrois.

Art. 5.

Si en relation avec les stipulations de l'article 43 de l'accord de Rome du 29 mars 1923 susvisé, le Gouvernement du Royaume d'Italie se trouvait à être engagé à faire le payement de sommes dépassant la limite d'un million de francs or par an, fixée pour les avances prévues à l'article premier du présent accord, le Gouvernement du Royaume d'Italie fera les payements relatifs, pour le compte du Royaume de Hongrie, seulement quand les formalités établies aux articles 42 (annexe) et 43 de l'accord de Rome du 29 mars 1923 auraient été remplies, et après l'expiration des délais visés à l'article 43, alinéa 4.

Art. 6.

Le remboursement des sommes versées dans le cas dont il s'agit à l'article précédant, aura lieu en francs or en cinq termes égaux annuels, dont le premier sera exigible à partir du 31 décembre de l'année successive à celle dans laquelle aura eu lieu le payement. Sur ces sommes le Royaume de Hongrie payera l'intérêt de 5 % (cinq) par an, à partir du jour du versement des sommes respectives. Pour les sommes à payer en conformité de cet article le Gouvernement du Royaume de Hongrie remettra en faveur du Gouvernement du Royaume d'Italie des bons du Trésor en francs or, analogiquement à ce qui est établi à l'article 4 de cet accord.

Art. 7.

L'avance annuelle d'un million de francs or ne sera pas versée, si pendant l'année en cause auront été fait des versements, visés à l'article 5, en mesure supérieure à un million de francs or.

Art. 8.

Les sommes visées le présent accord et qui seront versées pour le compte du Royaume de Hongrie seront portées en déduction des sommes qui seraient à verser au Gouvernement du Royaume de Hongrie, de la part du Gouvernement du Royaume d'Italie, du chef d'un emprunt particulier ou d'une avance à faire sur l'emprunt d'assainissement auquel prendrait part le Royaume d'Italie.

Art. 9.

1. Si le Gouvernement du Royaume de Hongrie assumera l'exploitation du réseau de la Compagnie des Chemins de fer Danube-Save-Adriatique (ancienne Compagnie des Chemins de fer du Sud) situé sur son territoire:

a) il appliquera sur le réseau de la Compagnie, les tarifs pour le trafic des voyageurs, bagages et marchandises en vigueur sur les lignes des chemins de fer de l'Etat de Hongrie, à moins que des circonstances particulières n'exigent des dérogation en faveur du trafic sur le réseau de la Compagnie;

b) il fera au réseau de la Compagnie situé sur le territoire hongrois un traitement fondé sur la base de la parfaite égalité avec le réseau des Chemins de fer d'Etat de Hongrie, en ce qui concerne les détaxes et autres mesures tarifaires; et particulièrement il ne détournera pas le trafic naturellement affluant à ce réseau par des mesures artificielles unilatérales;

c) il ne prendra pas le mesures tarifaires artificielles ayant pour but d'acheminer sur le lignes de la Compagnie des transports financièrement passifs;

d) sans préjudice des dispositions précédentes il n'adoptera pas de réductions tarifaires qui pourraient diminuer sensiblement le produit brut du réseau de la Compagnie situé en Hongrie, et qui ne seraient pas justifiées au point de vue de l'intensification du trafic du réseau et au point de vue des exigences de l'économie publique. Si de telles mesures étaient toutefois adoptées, la part du déficit qui en résulterait, sera portée en déduction du déficit d'exploitation de l'année en cause, aux effets de l'article premier,

alinéa 2. Le Gouvernement du Royaume d'Italie pourra demander la constatation que les mesures susdites sont nuisibles au résultat financier de l'exploitation. A défaut d'une entente amiable le différend sera résolu d'après les dispositions de l'article 16.

2. Le montant correspondant aux recettes encaissées en conséquence d'une augmentation des impôts ou des taxes, en vigueur le 31 décembre 1923, ou en conséquence de l'application de nouveaux impôts ou taxes frappant le trafic sur les chemins de fer sera également déduit du déficit d'exploitation.

Art. 10.

1. Le Gouvernement hongrois, en tant que cela dépend de son administration, fera établir des tarifs directs pour le trafic des denrées alimentaires énumérées dans l'annexe, expédiées de l'Italie et des ports adriatiques en wagons complets, sous la condition que ces articles soient transportés par la Hongrie en transit sur les réseaux, sur lesquels le Gouvernement hongrois a le droit d'établir ou de régler les tarifs.

2. Ces tarifs directs seront établis jusqu'aux gares frontières hongroises de sortie importantes pour le trafic avec des taxes fixées éventuellement dans une monnaie unique.

3. Indépendamment de l'engagement visé à l'alinéa précédent, le Gouvernement hongrois mettra à disposition, pour le transport en transit sur le territoire hongrois desdites marchandises, des taxes calculées d'après les tarifs locaux en vigueur avec les réductions et pour les poids minimum taxables comme prévu dans l'annexe.

4. Les administrations des chemins de fer intéressées régleront d'un commun accord les questions ayant trait à l'établissement et à l'application des prix de transport susvisés.

Art. 11.

1. Le Gouvernement hongrois fera établir sur toutes les lignes des chemins de fer de l'Etat et sur les autres lignes, sur lesquelles il à un titre légal d'intervenir dans la création et dans la réglementation des tarifs, un tarif direct pour le trafic entre les ports adriatiques et les gares hongroises.

2. Les tarifs susdits seront valables pour tous les articles qui sont considérés dans le tarif pour le transport par chemin de fer des marchandises à petite vitesse entre Trieste-Pola - et Rovigno et les gares des chemins de fer autrichiens, tarif qui est entré en vigueur le 1er janvier 1923, ainsi que pour les autres articles, sur lesquels les chemins de fer intéressés tomberont d'accord.

3. Il est entendu que les dispositions tarifaires et les modalités de la formation et de la répartition des prix de transport du tarif hongrois-adriatique, à instituer, seront établies sur les bases adoptées à cet égard dans le susdit tarif austro-adriatique.

4. Les chemins de fer de l'Italie et les chemins de fer de la Hongrie mettront à disposition pour ledit tarif hongrois-adriatique des réductions des prix de transport de leurs tarifs locaux.

5. Ces réductions seront toujours adoptées dans une mesure correspondante au pourcentage appliqué actuellement pour l'article relatif par les chemins de fer de l'Etat du Royaume d'Italie aux prix des transports locaux dans le tarif susvisé austro-adriatique.

6. Dans l'applications des susdites réduction des taxes, un minimum de recettes de 3 centimes de franc or sera réservé pour chaque tonne-kilomètre en faveur des chemins de fer intéressés. Le minimum sera susceptible de révision de 5 à 5 ans.

7. Le prix du transport à travers le territoire des divers Etats empruntés, sera fixé en lires italiennes au taux du change du jour où le tarif direct sera établi. Les différences du change résultant de la fluctuation de la valeur de la monnaie légale d'un Pays emprunté, en comparaison avec la lire italienne, seront rectifiées d'accord par les administrations des chemins de fer intéressées, sans délai. Ces différences résultant en conséquence des fluctuations, jusqu'au moment de la rectification seront partagées entre l'administration hongroise et l'administration italienne en proportion de leur quote-part du prix direct d'ensemble, en tant qu'une répartition ne serait pas admissible aussi entre les autres administrations intéressées.

8. Le versement des quotes-part du prix aux différentes administrations sera fait en lires sauf le cas d'accords spéciaux.

Art. 12.

1. Les trains directs à itineraire fixé seront établis pour assurer la rapidité et la régularité des communications et des transports de et pour les ports adriatiques.

2. Les ports adriatiques, comme visé à l'article précédent, seront traités sur un pied de parité entre eux aussi pour ce qui a trait en général à l'organisation internationale relative aux transports et à l'organisation intérieure dans le Royaume de Hongrie, des services douaniers, du contrôle de la police et du service d'émigration.

3. Dans le cas d'une détermination de certains contingents pour l'exportation ou l'importation et, en tant que le Gouvernement hongrois pourrait exercer une influence sur le choix des routes d'importation ou d'exportation, les ports adriatiques seront pris en due considération.

Art. 13.

1. Les dispositions du présent accord sont obligatoires aussi pour une entreprise qui éventuellement succéderait complètement ou partiellement dans l'exploitation des chemins de fer de l'Etat hongrois et le Royaume de Hongrie prend tout engagement à cet effet.

2. Dans le cas d'une telle succession, l'engagement du Royaume d'Italie à faire des avances, cessera si la succession comprendra aussi le réseau de la Compagnie.

3. Les concessions tarifaires resteront tout de même inaltérées jusqu'à ce que les emprunts et les avances accordées ne seront remboursées. Cette disposition ne préjudicie à aucun degré aux dispositions de l'article 17.

Art. 14.

1. Dans le cas où le Royaume de Hongrie traiterait pour un transfert total ou partiel de l'exploitation des chemins de fer de la compagnie D. S. A. empruntant le territoire de la Hongrie, comme il est prévu à l'article 13, le Gouvernement hongrois mettra le Gouvernement italien à même de faire présenter pas des entreprises italiennes leurs propositions sans préjudice du droit de choix du Gouvernement hongrois.

2. Si l'exploitation du réseau susdit de la Compagnie D. S. A. devait être transférée avec l'exploitation de tous les réseaux des chemins de fer de l'Etat hongrois, le Gouvernement hongrois ne sera pas engagé à faire des communications, dans le but susvisé.

Art. 15.

1. Les dispositions de l'article 10 (tarif de transit) ne seront pas appliquées jusqu'à ce que des payements ne soient effectués par le Gouvernement italien (art. 1) en vertu du présent accord ou de la responsabilité qui découle des dispositions visées à l'article 5.

2. Les dispositions de l'article 10 seront suspendues si la moitié des sommes payées par le Gouvernement italien aura été remboursée et si aucun payement n'aura été effectué par le Royaume d'Italie en conséquence de sa responsabilité pendant les derniers trois ans.

3. L'engagement pris par le Gouvernement hongrois dans l'article 11 (tarif adriatique) reste en tout cas en vigueur pour toute la durée du présent accord, même dans le cas où le Gouvernement d'Italie n'aurait pas à faire de payements d'après les art. 1er ou 5.

Art. 16.

1. Tout différend qui pourrait surgir de cet accord sera décidé par jugement arbitral. Les Etats nommeront chacun un arbitre.

2. Les arbitres choisis nommeront, à leur tour, un Président.

3. Si dans le délai de 30 jours un Etat ne choisit pas son arbitre, ou si les arbitres choisis ne se mettront pas d'accord dans un délai de 30 jours sur la désignation du Président, l'Office Central visé à l'article 57 de la convention de Berne, actuellement en vigueur, nommera l'arbitre et le Président en dehors des personnes des arbitres choisis par les Etats.

4. Le Président du Tribunal arbitral ainsi formé fixera le siège du Tribunal arbitral et la procédure à suivre.

Art. 17.

1. Le présent accord est conclu pour la durée de 15 ans et entrera en vigueur 10 jour après l'échange des ratifications.

Toutefois les Hautes Parties contractantes auront la faculté de dénoncer le présent accord pour la fin de la dixième année par une communication à faire trois mois avant cette date.

2. Si l'accord aura été dénoncé par le Gouvernement du Royaume de Hongrie et si au moment de la dénonciation le Royaume de Hongrie aura encore à rembourser des sommes au Gouvernement du Royaume d'Italie, la dénonciation aura effet seulement à partir de la fin de trois mois après le remboursement de toute somme due d'après les dispositions des articles 4 et 6

3. Après la dénonciation le Royaume de Hongrie n'aura pas la faculté de demander des avances quoique les dispositions des art. 9, 10, 11, 12, 13 restent en vigueur, jusqu'au plein remboursements visé à l'alinéa précédent.

4. Si l'accord n'aura pas été dénoncé pendant la dixième année, il ne pourra être dénoncé que pour la fin de la quinzième année.

5. A défaut d'une dénonciation, à faire au plus tard trois mois avant la fin des 15 ans, l'accord sera considéré comme prorogé pour la durée d'une année et ainsi de suite.

6. Si au moment d'une dénonciation pendant ou après la quinzième année la moitié au moins des sommes dues à ce moment ne sera pas remboursée, les dispositions des articles 9, 10, 11, 12 et 13 resteront en vigueur, jusqu'à ce que la créance sera réduite à la moitié.

Fait à Budapest, le 27 mars 1924, en deux exemplaires dont un a été remis à chacune des Hautes Parties Contractantes.

Pour l'Italie: LUIGI ORAZIO VINCI, m. p.
Pour la Hongrie: ALADÀR DE STEIGER, m. p.

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

1. Il est entendu que dans l'accord du même jour concernant le trafic adriatique et les arrangements financiers en connexion avec l'accord du 29 mars 1923 pour la réorganisation administrative et technique de la Compagnie des Chemins de fer de la Südbahn, en relation avec l'exploitation du réseau hongrois de la Compagnie des chemins de fer Danube—Save—Adriatique, sous le nom de ports adriatiques on entend tous les ports de l'ancienne Monarchie austro-hongroise dans lesquels:

a) débouche le chemin de fer de la Compagnie D. S. A. ou un embranchement des anciens réseaux de l'Etat autrichien en connexion avec ce réseau de la Compagnie;

b) l'administration des chemins de fer italiens de l'Etat aura la faculté d'établir les conditions pour l'application des tarifs dans les gares extrèmes ou d'intervenir dans leur réglementation.

2. Les prix de transport pour les ports adriatiques seront établis dans une mesure égale, si la différence des parcours entre la gare de destination ou de départ et chacun de ces ports ne sera pas supérieure à une dixième partie du parcours le plus long. Au cas contraire le prix concernant le port plus éloigné sera augmenté proportionnellement.

3. Dans l'établissement des prix directs de transport pour les ports de Pola et Rovigno on tiendra compte toutefois d'une majoration du prix de transport relatif, pour le parcours plus long sur le territoire italien d'après le tarif des chemins de fer italiens en ajoutant aux prix du tarif adriatique fixé pour le port de Trieste les montants correspondants du tarif intérieur pour la différence du parcours de la gare de Divaccia jusqu'à la gare de Trieste et de la même gare de Divaccia jusqu'aux ports en cause de Pola et Rovigno.

4. L'accord susvisé sera soumis à l'approbation de la Commission des Réparations en tant que nécessaire.

Il est entendu que les engagements d'une H. P. C. ne subsistent que si les engagements de l'autre sont également en vigueur.

5. Si le Gouvernement du Royaume de Hongrie aura décidé de recourir au crédit pour se procurer les fonds nécessaires au payement de la redevance due au fonds des obligations de la Compagnie Danube—Save—Adriatique, le Gouvernement du Royaume de Hongrie sera engagé à demander au Gouvernement du Royaume d'Italie les avances dont à l'article 1er.

6. Le Gouvernement hongrois se réserve le droit de rembourser toute somme due en total ou en partie, avant les échéances fixées dans les articles 4 et 6.

7. Les dispositions de l'article 12, alinéa 2, concernant la parité des ports adriatiques quant au service douanier ne pourront être interprétées dans le sens que l'institution d'un bureau douanier hongrois détaché, admis par le Gouvernement Royal d'Italie dans un port quelconque de l'Adriatique impliquerait pour la Hongrie l'obligation de créer des établissements ou des services analogues dans un ou plusieurs autres ports adriatiques.

LUIGI ORAZIO VINCI, m. p.
ALADÀR DE STEIGER, m. p.

ANNEXE.

Denrées alimentaires exportées de l'Italie	Poids minimum taxable Tonnes	Réduction à accorder sur les taxes des tarifs locaux en vigueur
1. Riz	10	15 %
2. Pâtes alimentaires	5	30 %
3. Légumes et verdures	10	30 %
4. Légumes secs	5	30 %
5. Fruits acides (agrumi)	10	30 %
6. Fruits frais	5	30 %
7. Marrons	10	30 %
8. Fruits secs	10	30 %
9. Figues industrielles	10	30 %
10. Huile d'olive	5	30 %
11. Vermouth et marsala en bouteilles, en petits fûts ou en damesjeannes, d'une capacité pas supérieure à 60 litres, d'une gradation d'au moins 18° Malligan	10	30 %

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1633.

RELAZIONE e R. DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1924, n. 1619.
Scioglimento del Consiglio comunale di Napoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 19 ottobre 1924, sul decreto-legge che scioglie il Consiglio comunale di Napoli.

MAESTÀ,

Le provvidenze adottate in passato a favore della città di Napoli, se pure ne agevolarono il promettente sviluppo economico ed industriale e ne secondarono l'incremento demografico, appaiono oramai non più rispondenti alle esigenze attuali della vita cittadina; i nuovi importanti problemi che si delineano in relazione all'ampio risveglio della attività della metropoli del Mezzogiorno e che riguardano particolarmente la viabilità, il risanamento edilizio, la sistemazione e l'intensificazione dei pubblici servizi, richiedono sollecita ed adeguata soluzione, con una larghezza di mezzi indubbiamente superiore alla potenzialità economica e finanziaria della civica Amministrazione. Ulteriori provvedimenti di carattere eccezionale sembrano pertanto indispensabili e l'adozione di essi appare pienamente giustificata, poichè il problema di Napoli non ha valore e portata puramente locale, ma nazionale, per l'influenza che la Città, per la sua tradizione e per la sua importanza attuale, è chiamata ad esercitare nella vita del Mezzogiorno d'Italia e della Nazione. Il Governo, che ha già riconosciuta la necessità di tali provvedimenti, ritiene tuttavia che, per lo studio e più ancora per l'attuazione di essi, siano indispensabili quell'unità di azione e quella prontezza di risoluzione che potrebbero mancare ad un'ordinaria rappresentanza elettiva, per quanto animata da buon volere e formata di elementi di alto valore, e che costituiscono invece le caratteristiche di un'Amministrazione straordinaria.

Con lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, si provvede pertanto allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario, dando inoltre facoltà al Governo di

prorogarne i poteri anche oltre il termine di cui all'articolo 323 della legge comunale e provinciale, in rispondenza alla complessità dei problemi sui quali il Commissario stesso dovrà portare il suo esame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Napoli è sciolto.
Il sig. avv. Alberto Geremicca è nominato Regio commissario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, coi poteri del Consiglio comunale.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo di prorogare i poteri del Regio commissario predetto anche oltre i termini di cui all'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge dell'art. 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Verona, addì 19 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1634.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1924, n. 1627.
Disposizioni concernenti le Soprintendenze delle opere d'antichità e belle arti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;
Veduto l'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687;
Considerata la necessità di integrare l'art. 34 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, in relazione alle norme preesistenti attinenti alla stessa materia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 34 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è sostituito il seguente:
« Coadiuvano le Soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:
le Commissioni provinciali per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;
gli ispettori onorari dei monumenti, scavi e oggetti d'antichità e d'arte;
gli uffici di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1912, n. 687.
La composizione, la distribuzione, i compiti e i modi di nomina e di funzionamento delle Commissioni provinciali e degli ispettori onorari saranno disciplinati dal regolamento. Fino all'entrata in vigore di tale regolamento, saranno applicate le disposizioni del Capo V della legge 27 giugno 1907, n. 386.
Le funzioni di membro delle Commissioni provinciali e d'ispettore onorario sono gratuite ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 28 febbraio 1924 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 ottobre 1924.
Atti del Governo, registro 229, foglio 153. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1635.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1623.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Rossetti-Martorelli » nella frazione Dairago del comune di Arconate.

N. 1623. R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Rossetti-Martorelli nella frazione Dairago del comune di Arconate, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1924.

Numero di pubblicazione 1636.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1624.
Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Orfanotrofio Paruta », in Novara di Sicilia.

N. 1624. R. decreto 2 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Orfanotrofio Paruta, con sede nel comune di Novara di Sicilia, viene eretta in Ente morale sotto un'amministrazione provvisoria, con riserva di approvare con un successivo decreto il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 9 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di maggio 1923.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
19281	80955	Turano Luigi	« Sogno d'un viveur ». - Operetta. — Partitura musicale	Turano Luigi	Inedita. — Mai rappresentata.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19279	80946	Giufrè Enzo	« Una signora alla moda ». - Un atto gaio	Giufrè Enzo	Gennaio 1922. — Mai rappresentato.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — **Opere cinematografiche.** (Films).		
19280	80950	Adamello film - Fusilli Remo	« Casa sotto la neve ». - Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga 1300 metri. — Presentati, pel visto, 4 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Panzironi Francesco	Inedita — Mai proiettata.
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato.

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento del mandato col n. 18050/3550 di L. 330.50 a favore del comune di Bagno a Ripoli (Firenze), emesso da questa Direzione generale il 14 settembre 1923 sulla sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze.

Chiunque l'avesse rinvenuto o lo rinvenisse, dovrà farlo pervenire a questa Direzione generale: in caso contrario, trascorso un mese dal presente avviso, sarà rilasciato il duplicato del suddetto titolo, ai sensi degli articoli 470 e 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Roma, 23 ottobre 1924.

Il direttore generale: Galli.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 7.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Missolungi (Etolia-Grecia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636; modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Missolungi sono sottoposte alle misure dell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907 contro la peste.
I Prefetti delle provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 20 ottobre 1924.

p. Il Ministro: Messea.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 238

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 ottobre 1924

	Media		Media
Parigi	120 37	Belgio	110 54
Londra	103 567	Olanda	9 07
Svizzera	442 12	Pesos oro	19 15
Spagna	309 10	Pesos carta	8 425
Berlino	—	New-York	23 017
Vienna	0 0325	Oro	444 12
Praga	68 80		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 91
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	53 83
	5.00 % netto	98 77
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	82 52

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di assistente presso la Regia stazione di granicoltura di Rieti.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli per un posto di assistente presso la Regia stazione di granicoltura di Rieti, con lo stipendio iniziale annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovrà pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. 3ª) non più tardi del 31 dicembre 1924. Essa dovrà contenere la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dalla quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, comprovante l'attitudine fisica del candidato all'impiego cui aspira;
g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica del candidato. Fra i titoli saranno tenuti in conto quelli che attestino, nel concorrente, l'attitudine e la preparazione agli studi ed alle ricerche, nei campi particolari nei quali si occupa la predetta Regia stazione di granicoltura e specialmente la competenza nella chimica della panificazione e relative analisi.

I concorrenti inoltre dovranno presentare la laurea in chimica od in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato per gli ex combattenti dal 35° al anno.

Non sarà tenuto conto dei limiti di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, e portare la vidimazione, a secondo i casi, dell'autorità politica e giudiziaria; inoltre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La domanda per poter prendere parte al concorso dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo degli aumenti periodici di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi ed orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Agli assistenti di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.